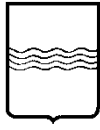


REGIONE BASILICATA

CONSIGLIO REGIONALE

Nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale



CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA

Nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 (*Consiglieri regionali*)

Articolo 2 (*Cessazione dalla carica*)

Articolo 3 (*Attribuzioni e compiti dei Consiglieri regionali*)

Articolo 4 (*Delle informazioni ai Consiglieri*)

CAPO II

DELLA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

Articolo 5 (*Prima convocazione del Consiglio dopo le elezioni*)

Articolo 6 (*Prima seduta del Consiglio*)

CAPO III

DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Articolo 7 (*Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza*)

Articolo 8 (*Durata in carica dell'Ufficio di Presidenza*)

Articolo 9 (*Funzioni del Presidente del Consiglio*)

Articolo 10 (*Attribuzioni dei Vicepresidenti del Consiglio*)

Articolo 11 (*Attribuzioni dei Segretari del Consiglio*)

Articolo 12 (*Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza*)

CAPO IV

DEI GRUPPI CONSILIARI

Articolo 13 (*Costituzione dei gruppi consiliari*)

Articolo 14 (*Gruppo misto*)

Articolo 15 (*Conferenza dei capigruppo*)

CAPO V

DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Articolo 16 (*Costituzione*)

Articolo 17 (*Attribuzioni*)

CAPO VI

DELLA GIUNTA PER LE ELEZIONI, PER LE INELEGGIBILITÀ E PER LE INCOMPATIBILITÀ

Articolo 18 *(Costituzione ed attribuzione della Giunta per le elezioni, per le ineleggibilità e per le incompatibilità)*

Articolo 19 *(Procedure per la convalida)*

Articolo 20 *(Verifica delle cause di incompatibilità)*

CAPO VII

DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Articolo 21 *(Costituzione e composizione delle Commissioni)*

Articolo 22 *(Variazione nella composizione delle Commissioni. Deleghe)*

Articolo 23 *(Elezioni dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni)*

Articolo 24 *(Attribuzioni del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni)*

Articolo 25 *(Dimissioni del Presidente della Commissione)*

Articolo 26 *(Attività delle Commissioni)*

Articolo 27 *(Convocazione delle Commissioni)*

Articolo 28 *(Validità delle sedute delle Commissioni)*

Articolo 29 *(Votazioni)*

Articolo 30 *(Sedute congiunte e ristrette delle Commissioni)*

Articolo 31 *(Segreteria, verbalizzazione e pubblicità delle sedute delle Commissioni)*

Articolo 32 *(Consultazione per le Commissioni)*

Articolo 33 *(Indagini conoscitive)*

Articolo 34 *(Assegnazione dei progetti di legge e di provvedimenti amministrativi alle Commissioni – Pareri)*

Articolo 35 *(Divieto di nuove assegnazioni)*

Articolo 36 *(Pareri della Commissione Bilancio e programmazione)*

Articolo 37 *(Questioni di competenza. Competenze concorrenti)*

Articolo 38 *(Programma e calendario dei lavori delle Commissioni)*

Articolo 39 *(Svolgimento della discussione in Commissione)*

Articolo 40 *(Esami abbinati)*

Articolo 41 *(Relazioni delle Commissioni al Consiglio – Termini)*

Articolo 42 *(Rapporti con la Giunta)*

Articolo 43 (*Intervento in Commissione dei componenti della Giunta*)

Articolo 44 (*Sospensione dei termini*)

Articolo 45 (*Pareri dell'Ufficio legislativo*)

Articolo 46 (*Esame del bilancio regionale in Commissione*)

Articolo 47 (*Commissioni di inchiesta*)

Articolo 48 (*Funzioni di vigilanza e di controllo*)

Articolo 49 (*Procedimento delle Commissioni in sede referente*)

Articolo 50 (*Procedimento delle Commissioni in sede redigente*)

Articolo 51 (*Commissioni speciali*)

CAPO VIII

DELL'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI E DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Articolo 52 (*Sede delle sedute del Consiglio regionale*)

Articolo 53 (*Convocazione del Consiglio regionale - Convocazioni in situazione di emergenza e sedute telematiche*)

Articolo 54 (*Programmazione dei lavori del Consiglio*)

Articolo 55 (*Calendario settimanale dei lavori*)

Articolo 56 (*Ordine del giorno della seduta e sue variazioni*)

Articolo 57 (*Discussione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno*)

Articolo 58 (*Comunicazioni della Giunta al Consiglio*)

Articolo 59 (*Convocazione urgente del Consiglio*)

Articolo 60 (*Pubblicità delle sedute del Consiglio - Sedute segrete*)

Articolo 61 (*Verbalizzazione e pubblicità dei lavori del Consiglio*)

Articolo 62 (*Approvazione del processo verbale*)

Articolo 63 (*Comunicazioni del Presidente del Consiglio all'inizio della seduta*)

Articolo 64 (*Facoltà di parlare*)

CAPO IX

DELL'ORDINE DELLE SEDUTE

Articolo 65 (*Disciplina delle sedute – Sanzioni*)

Articolo 66 (*Tumulto in aula*)

Articolo 67 (*Polizia del Consiglio*)

Articolo 68 (*Divieto di ingresso ad estranei. Comportamento del pubblico*)

CAPO X**DELLA INIZIATIVA LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE**

Articolo 69 (*Qualità della normazione*)

Articolo 70 (*Riordino normativo*)

Articolo 71 (*Presentazione di proposte di legge, di regolamento e di altri atti di competenza del Consiglio*)

Articolo 72 (*Dichiarazione d'urgenza*)

Articolo 73 (*Ritiro delle proposte di legge*)

Articolo 74 (*Proposte di iniziativa popolare*)

Articolo 75 (*Progetti di legge pendenti alla fine della legislatura*)

CAPO XI**DELLA DISCUSSIONE IN CONSIGLIO**

Articolo 76 (*Iscrizione a parlare*)

Articolo 77 (*Divieto di parlare due volte nella stessa discussione*)

Articolo 78 (*Durata degli interventi*)

Articolo 79 (*Questioni pregiudiziali, sospensive e regolamentari*)

Articolo 80 (*Fatto personale*)

CAPO XII**DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO**

Articolo 81 (*Disciplina della discussione*)

Articolo 82 (*Ordini del giorno*)

Articolo 83 (*Ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli*)

Articolo 84 (*Discussione degli articoli*)

Articolo 85 (*Presentazione degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi*)

Articolo 86 (*Votazione degli articoli e degli emendamenti*)

Articolo 87 (*Votazioni per parti separate e degli allegati*)

Articolo 88 (*Limiti all'ammissibilità di ordini del giorno, articoli aggiuntivi o emendamenti*)

Articolo 89 (*Correzioni di forma e coordinamento*)

Articolo 90 (*Brevi sospensioni*)

Articolo 91 (*Procedimento redigente*)

Articolo 92 (*Rinvio in Commissione*)

Articolo 93 (*Riesame degli atti*)

Articolo 94 (*Applicabilità del procedimento legislativo*)

Articolo 95 (*Promulgazione e pubblicazione*)

CAPO XIII

DEL NUMERO LEGALE, DELLE DELIBERAZIONI E DELLE VOTAZIONI

Articolo 96 (*Validità delle sedute - Numero legale*)

Articolo 97 (*Maggioranza per l'approvazione delle deliberazioni*)

Articolo 98 (*Dichiarazioni di voto o di astensione*)

Articolo 99 (*Votazioni*)

Articolo 100 (*Effettuazione delle votazioni*)

Articolo 101 (*Nomina degli amministratori e voto limitato*)

CAPO XIV

DEGLI ALTRI PROCEDIMENTI

Articolo 102 (*Provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio adottati dalla Giunta in via d'urgenza: esame*)

Articolo 103 (*Sessioni di bilancio del Consiglio regionale*)

Articolo 104 (*Modalità di trattazione del Documento di economia e finanza regionale - DEFR*)

Articolo 105 (*Modalità di esame e votazione dei provvedimenti finanziari*)

Articolo 106 (*Modalità di trattazione dei collegati alla legge di stabilità*)

Articolo 107 (*Procedimento per l'esame del progetto di legge di bilancio*)

Articolo 108 (*Approvazione del Piano strategico regionale - PSR*)

Articolo 109 (*Bilancio e conto consuntivo del Consiglio*)

Articolo 110 (*Parere sui bilanci preventivi degli enti dipendenti*)

Articolo 111 (*Deliberazione di richiesta di referendum abrogativo ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione*)

Articolo 112 (*Deliberazioni di richiesta di referendum costituzionale*)

Articolo 113 (*Rapporti con il Consiglio delle Autonomie locali*)

Articolo 114 (*Rapporti con la Consulta di garanzia statutaria*)

Articolo 115 (*Revisione statutaria*)

Articolo 116 (*Sessione europea*)

Articolo 117 (*Partecipazione della Regione al processo di formazione degli atti dell'Unione europea*)

Articolo 118 (*Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà*)

Articolo 119 (*Esame ed approvazione della proposta di legge europea della Regione*)

Articolo 120 (*Esame delle relazioni degli organismi autonomi istituiti presso il Consiglio*)

CAPO XV

DELLE PREROGATIVE E DEI DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Articolo 121 (*Interrogazioni*)

Articolo 122 (*Presentazione e ammissibilità delle interrogazioni*)

Articolo 123 (*Svolgimento delle interrogazioni a risposta orale*)

Articolo 124 (*Interrogazione a risposta immediata - Question time*)

Articolo 125 (*Interrogazione con risposta scritta*)

Articolo 126 (*Interpellanze*)

Articolo 127 (*Mozioni*)

Articolo 128 (*Disposizioni comuni ad interrogazioni, interpellanze e mozioni*)

Articolo 129 (*Diritto di accesso dei Consiglieri*)

Articolo 130 (*Petizioni*)

Articolo 131 (*Revisione del regolamento*)

Articolo 132 (*Modalità per le comunicazioni*)

Articolo 133 (*Pubblicazione – Entrata in vigore*)

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 *(Consiglieri regionali)*

1. I Consiglieri regionali entrano nel pieno esercizio delle proprie funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica all'atto della proclamazione della loro elezione, salvo l'atto di convalida, e restano in carica fino alla proclamazione dell'elezione di tutti i Consiglieri regionali della nuova legislatura.

Articolo 2 *(Cessazione dalla carica)*

1. Il Consigliere regionale cessa dalla carica per scadenza del mandato, per morte, per dimissioni, nonché per effetto di deliberazione del Consiglio regionale che accerti la sua ineleggibilità o incompatibilità anche sopravvenuta, ai sensi del presente regolamento e di ogni altra causa prevista dalla Costituzione, dallo Statuto o dalla legge.
2. Le dimissioni del Consigliere, presentate al Presidente del Consiglio, hanno efficacia solo a seguito di accettazione da parte del Consiglio. Il Consiglio si pronuncia nella prima riunione successiva alla presentazione delle dimissioni da parte del Consigliere. Con propria deliberazione, il Consiglio può respingere solo una volta le dimissioni del Consigliere che, ove reiterate, acquistano immediata efficacia.
3. In tutti i casi di cessazione dalla carica del Consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione con decorrenza dalla data di approvazione della relativa deliberazione da parte del Consiglio.

Articolo 3 *(Attribuzioni e compiti dei Consiglieri regionali)*

1. È dovere dei Consiglieri partecipare alle sedute del Consiglio ed osservare, nell'esercizio delle proprie funzioni, le norme del presente regolamento.
2. L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, determina la forma e i criteri per la verifica della presenza dei Consiglieri alle sedute del Consiglio e delle Commissioni.
3. L'assenza da una seduta di Commissione o di Consiglio comporta la riduzione dell'indennità del Consigliere.
4. L'Ufficio di Presidenza determina l'ammontare delle trattenute per le assenze e, altresì, le cause di assenza per le quali non si dà luogo a trattenute.

Articolo 4 *(Delle informazioni ai Consiglieri)*

1. Ogni Consigliere regionale ha diritto, a norma dell'articolo 37 dello Statuto, di ottenere informazioni e dati e di esaminare gli atti e i documenti concernenti l'attività della Regione, degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali, nonché ogni altra informazione utile all'esercizio del suo mandato, ottenendone copia. A tal fine ha libero accesso agli uffici regionali.
2. Per l'esame e per l'estrazione di copia di atti e documenti il Consigliere formula richiesta scritta al Presidente della Giunta o all'Assessore competente al ramo, il quale deve soddisfare la richiesta con la massima sollecitudine e, comunque, non oltre tre giorni dalla richiesta medesima.
3. Qualora si tratti di gare di appalto o di procedimento amministrativo non ancora concluso, e tale

che ogni rivelazione possa danneggiare la Regione o terzi, il Presidente della Giunta può riservarsi di far esaminare la documentazione richiesta alla conclusione del procedimento.

4. Il Consigliere regionale, nel caso gli vengano opposte obiezioni o si verificchino ritardi, interessa l'Ufficio di Presidenza, che provvede entro tre giorni a diffidare gli uffici inadempienti a fornire la documentazione e le informazioni richieste nei tempi e nei modi dallo stesso stabiliti.
5. Le convocazioni, le comunicazioni, gli atti e i documenti previsti dal presente regolamento possono essere trasmessi anche per mezzo informatico. Copia autentica degli atti è posta a disposizione dei Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta della Commissione, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza.
6. I Consiglieri possono richiedere all'Ufficio legislativo del Consiglio regionale pareri su provvedimenti, disegni di leggi, leggi, nonché assistenza e collaborazione tecnico-giuridica per la redazione di proposte di legge.
7. Al Consigliere regionale viene trasmesso, da parte della Giunta regionale, preventivamente, l'ordine del giorno delle sedute della Giunta regionale e, nei successivi due giorni, l'elenco delle deliberazioni adottate.
8. I dirigenti regionali sono tenuti a trasmettere ai Consiglieri regionali, a cadenza settimanale, l'elenco delle determinazioni dirigenziali adottate con specificazione dell'oggetto.

CAPO II

DELLA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

Articolo 5

(Prima convocazione del Consiglio dopo le elezioni)

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Consigliere più anziano per età e si tiene entro il ventesimo giorno e non prima del decimo giorno dal completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti. La data della prima seduta del Consiglio è comunicata ai Consiglieri con preavviso di almeno tre giorni, ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto.

Articolo 6

(Prima seduta del Consiglio)

1. Il Consiglio regionale è presieduto, provvisoriamente all'apertura di ogni legislatura, dal Consigliere più anziano per età e fungono da Segretari i due Consiglieri più giovani per età.
2. Costituito così l'Ufficio di Presidenza provvisorio, il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla convalida degli eletti.
3. Qualora previsto il diritto di opzione per i proclamati eletti in più circoscrizioni, il Presidente provvisorio le annuncia al Consiglio.
4. Il Presidente provvisorio invita, altresì, coloro i quali non abbiano ancora esercitato l'opzione ad effettuarla seduta stante.
5. I candidati, proclamati eletti in più circoscrizioni, che non abbiano esercitato, per qualsiasi ragione, il diritto di opzione, rimangono eletti nella circoscrizione nella quale hanno riportato la più elevata cifra individuale di voti.
6. I nomi dei candidati proclamati eletti sono pubblicati, entro cinque giorni dalla proclamazione, sul Bollettino ufficiale della Regione.

CAPO III

DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Articolo 7

(Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza)

1. Successivamente alla convalida degli eletti, il Consiglio elegge, a scrutinio segreto e senza dibattito, il Presidente, due Vicepresidenti e due Segretari, rispettivamente uno di maggioranza e uno di minoranza, che compongono l'Ufficio di Presidenza.
2. Alla elezione si procede con tre votazioni separate e successive, la prima per il Presidente, la seconda per i Vicepresidenti e la terza per i Segretari.
3. Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Dopo il terzo scrutinio, è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità, è eletto il candidato più anziano di età.
4. Il Consiglio procede all'elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari immediatamente dopo aver proceduto all'elezione del Presidente.
5. Sono eletti Vicepresidenti e Segretari, con il sistema del voto limitato, i due Consiglieri, uno di maggioranza ed uno di minoranza, che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, viene eletto il Consigliere più anziano di età.

Articolo 8

(Durata in carica dell'Ufficio di Presidenza)

1. I componenti dell'Ufficio di Presidenza restano in carica per trenta mesi e sono rieleggibili secondo le stesse modalità previste per la prima elezione.
2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine dei trenta mesi, il Presidente convoca il Consiglio per il rinnovo dell'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza in carica permane fino a quando che non siano ultimate le operazioni di voto per il proprio rinnovo.
3. Il componente dell'Ufficio di Presidenza decade dalla carica in caso di più di tre assenze consecutive ingiustificate, ai sensi della deliberazione di cui al precedente articolo 3.
4. Qualora un membro dell'Ufficio cessi dalla sua carica, il Consiglio è appositamente convocato, entro trenta giorni dalla cessazione, al fine di eleggere il sostituto. Il Consigliere sostituto rimane in carica per la restante durata del mandato del membro sostituito.
5. Alla fine della legislatura, l'Ufficio di Presidenza resta in carica, per gli affari correnti e di ordinaria amministrazione, sino alla prima seduta del Consiglio regionale.

Articolo 9

(Funzioni del Presidente del Consiglio)

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio e garantisce con imparzialità il corretto svolgimento dei lavori consiliari, in modo da assicurarne il buon andamento.
2. Sono attribuzioni individuali del Presidente:
 - a) la rappresentanza del Consiglio in giudizio ove previsto dalla legge;
 - b) la cura delle relazioni del Consiglio con le istituzioni e gli organismi esterni regionali, nazionali e internazionali;
 - c) la convocazione, l'apertura, la sospensione e la chiusura delle sedute consiliari;
 - d) la direzione dei lavori del Consiglio, nell'esercizio della quale mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare ai singoli Consiglieri, dirige e tempera la discussione, garantisce l'osservanza del regolamento, presenta le questioni, annuncia il risultato delle votazioni;
 - e) l'iscrizione all'ordine del giorno generale del Consiglio e la trasmissione alle Commissioni consiliari permanenti ed alla Giunta regionale dei progetti di legge, dei progetti di regolamento

- e delle proposte di provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio;
- f) la convocazione e la direzione dei lavori dell'Ufficio di Presidenza;
- g) la convocazione e la direzione dei lavori della Conferenza dei Capigruppo;
- h) la tutela delle prerogative dei Consiglieri e la garanzia dell'esercizio effettivo delle loro funzioni;
- i) il giudizio di ricevibilità formale dei testi, delle mozioni e delle altre proposte fatte al Consiglio;
- l) l'assegnazione alle Commissioni consiliari degli atti e documenti che devono essere sottoposti al loro esame;
- m) l'improcedibilità delle proposte di legge regionale nei casi previsti dallo Statuto e dal presente regolamento;
- n) l'esercizio delle attribuzioni conferitegli dal regolamento di contabilità del Consiglio;
- o) l'esercizio di tutte le altre funzioni a lui affidate dallo Statuto, dalla legge e dal presente regolamento.
3. Il Presidente sovrintende al buon andamento degli uffici e servizi consiliari, nell'ambito degli indirizzi e delle decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza.

Articolo 10

(Attribuzioni dei Vicepresidenti del Consiglio)

1. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono, a turno, in caso di assenza o temporaneo impedimento e adempiono alle funzioni loro delegate dal Presidente. Fra i due Vicepresidenti precede quello che nell'elezione alla carica ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

Articolo 11

(Attribuzioni dei Segretari del Consiglio)

1. I Segretari, a turno, sovrintendono alla redazione del processo verbale e del resoconto integrale dei lavori del Consiglio.
2. Spetta ai Segretari formare, secondo l'ordine delle richieste, l'elenco dei Consiglieri iscritti a parlare, dare lettura delle proposte e dei documenti, procedere agli appelli e tenere nota delle deliberazioni.
3. I Segretari coadiuvano il Presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto, accertano che i resoconti siano pubblicati e non vi sia alterazione dei discorsi.

Articolo 12

(Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza, come organo collegiale:
- a) garantisce e tutela le prerogative ed i diritti dei Consiglieri, assicurando il rispetto dei diritti delle minoranze;
- b) mantiene i rapporti con i Gruppi consiliari assicurando agli stessi i mezzi necessari, ai sensi della legislazione vigente, per l'espletamento delle loro funzioni, assegnando loro contributi a carico del bilancio del Consiglio con riferimento alle esigenze comuni ad ogni gruppo ed alla consistenza numerica di ognuno di essi;
- c) assicura l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici del Consiglio ai sensi dello Statuto e della vigente legislazione;
- d) predispone il progetto di bilancio e di conto consuntivo del Consiglio, che sono trasmessi al Presidente della Giunta e sono approvati dal Consiglio ai sensi dell'articolo 109 del presente regolamento;

- e) forma, anche sulla base delle indicazioni dei Gruppi consiliari, le delegazioni ufficiali del Consiglio;
 - f) esercita il controllo sui rendiconti dei Gruppi consiliari ai sensi della normativa vigente;
 - g) promuove le attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessarie per lo svolgimento delle funzioni consiliari;
 - h) determina gli obiettivi strategici per l'amministrazione del Consiglio;
 - i) decide su ogni altra questione ad esso rimessa dalle leggi, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. L'Ufficio di Presidenza delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
 3. Tutti i provvedimenti dell'Ufficio di Presidenza sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio e dal dirigente competente.
 4. Lo stesso dirigente cura la redazione del resoconto sommario delle sedute e provvede al rilascio di copie ed estratti delle relative deliberazioni e alla pubblicazione sul sito del Consiglio regionale.
 5. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza sono trasmesse ai Presidenti dei Gruppi consiliari.

CAPO IV DEI GRUPPI CONSILIARI

Articolo 13 *(Costituzione dei gruppi consiliari)*

1. I Consiglieri si organizzano in gruppi corrispondenti alle liste elettorali rappresentate in Consiglio, costituiti da almeno due Consiglieri.
2. In deroga al primo comma, il gruppo può anche essere costituito da un Consigliere regionale esclusivamente se unico eletto di una lista che abbia partecipato alla consultazione elettorale regionale in tutte le circoscrizioni.
3. Entro cinque giorni dalla prima seduta del Consiglio, i Consiglieri devono dichiarare al Presidente del Consiglio a quale gruppo intendono aderire.
4. I Consiglieri che non abbiano fatto la dichiarazione di cui al comma 3 vengono iscritti ad un unico gruppo misto.
5. I Consiglieri che nel corso della legislatura revochino la propria adesione ad un gruppo senza aderire ad altro gruppo o senza costituirne uno nuovo con almeno un altro Consigliere, vengono iscritti al gruppo misto.
6. Ciascun gruppo procede alla nomina di un Presidente e, eventualmente, di un Vicepresidente e di un Segretario, entro sette giorni dalla prima seduta del Consiglio.
7. Dell'avvenuta costituzione è data immediata comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, il quale deve essere anche immediatamente informato di ogni variazione riguardante i singoli gruppi da parte del Consigliere cui si riferisce la variazione stessa.
8. Ciascun gruppo adotta un regolamento interno nel rispetto dei principi di cui al presente regolamento. Il regolamento è trasmesso al Presidente del Consiglio nei successivi cinque giorni ed è pubblicato sul sito internet del Consiglio.
9. L'esercizio delle funzioni dei gruppi consiliari è assicurato dall'Ufficio di Presidenza con le modalità e nei termini stabiliti dal presente regolamento, nel rispetto della normativa statale e regionale.
10. I contributi assegnati a ciascun gruppo sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività consiliare e alle funzioni di editoria e comunicazione ad essa ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento delle strutture di supporto dei gruppi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici. I contributi sono erogati sulla base di adeguata

rendicontazione delle spese sostenute.

11. Ciascun gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo un modello comune approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, nel rispetto della normativa che regola la materia. Tale rendiconto, sottoposto all'approvazione del relativo gruppo, è depositato presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Articolo 14 (Gruppo misto)

1. Nell'applicazione delle norme relative alla composizione delle Commissioni consiliari e di quelle relative al rispetto della proporzione tra maggioranza e opposizione, si tiene conto dell'eventuale dichiarazione di adesione alla maggioranza dei Consiglieri appartenenti al gruppo misto.
2. Il gruppo misto elegge il Presidente e può eleggere un Vicepresidente. A parità di voti è eletto il Consigliere più anziano di età.
3. Ai componenti del gruppo misto è riconosciuta in ogni caso la facoltà di intervenire singolarmente nei dibattiti del Consiglio e dei suoi organi interni, anche nei casi in cui le disposizioni del presente regolamento prevedano l'intervento del solo Presidente di gruppo o di un solo Consigliere per gruppo.
4. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo o da altre disposizioni speciali del presente regolamento, si applicano al gruppo misto le ordinarie disposizioni in materia di gruppi consiliari.

Articolo 15 (Conferenza dei capigruppo)

1. La Conferenza dei capigruppo è costituita dai Presidenti dei gruppi consiliari ed è presieduta dal Presidente del Consiglio. Essa è convocata dal Presidente del Consiglio almeno trimestralmente in occasione della organizzazione dei lavori del Consiglio ai sensi dell'articolo 54 del presente regolamento, nonché nei casi di cui all'articolo 41 dello Statuto regionale.

CAPO V DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Articolo 16 (Costituzione)

1. È istituita la Giunta per il regolamento del Consiglio.
2. Essa è composta dal Presidente del Consiglio che la presiede, da tre Consiglieri designati dai gruppi consiliari della maggioranza e tre Consiglieri designati dai gruppi consiliari della minoranza.
3. La Giunta è costituita all'inizio di ogni legislatura con decreto del Presidente del Consiglio regionale, e rimane in carica quanto l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
4. Nella prima riunione i componenti della Giunta eleggono un Vicepresidente e un Segretario.
5. Per le funzioni di Vicepresidente e Segretario, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 24 del presente regolamento.

Articolo 17 (Attribuzioni)

1. Spetta alla Giunta per il regolamento l'iniziativa e l'esame di ogni proposta di modifica del regolamento, che è discussa dal Consiglio secondo le norme di cui al successivo Capo XI ed è approvata a maggioranza dei tre quarti dei componenti del Consiglio. Dalla terza votazione, che ha luogo non prima di quindici giorni dalla precedente, è sufficiente la maggioranza dei componenti del Consiglio.
2. La Giunta esprime parere su questioni di interpretazione del Regolamento ad essa sottoposte dal Presidente del Consiglio, anche su proposta di singoli Consiglieri o dell'Ufficio di Presidenza; la Giunta dirime, altresì, i conflitti di competenza tra le Commissioni.
3. La Giunta per il regolamento, a maggioranza dei suoi componenti, può richiedere pareri alla Consulta di garanzia statutaria, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.
4. Se insorgono controversie di interpretazione del regolamento nel corso delle sedute delle Commissioni, il Presidente della Commissione informa il Presidente del Consiglio che decide sentita, se lo ritiene necessario, la Giunta per il regolamento.
5. Se insorgono controversie di interpretazione del regolamento nel corso delle sedute del Consiglio, spetta al Presidente la decisione finale. Su richiesta avanzata da cinque Consiglieri, il Presidente pone in votazione la sospensione dei lavori e l'invio della questione controversa alla Giunta per il regolamento, che si riunisce immediatamente.

CAPO VI DELLA GIUNTA PER LE ELEZIONI, PER LE INELEGGIBILITÀ E PER LE INCOMPATIBILITÀ

Articolo 18 (Costituzione ed attribuzione della Giunta per le elezioni, per le ineleggibilità e per le incompatibilità)

1. È istituita la Giunta per le elezioni, per le ineleggibilità e per le incompatibilità.
2. Essa è composta dal Presidente del Consiglio che la presiede, da tre Consiglieri designati dai gruppi consiliari della maggioranza e tre Consiglieri designati dai Gruppi consiliari della minoranza.
3. La Giunta è costituita, entro trenta giorni dall'inizio di ogni legislatura, con decreto del Presidente del Consiglio regionale e rimane in carica per tutta la durata della legislatura.
4. Nella prima riunione i componenti della Giunta eleggono un Vicepresidente e un Segretario.
5. Per le funzioni di Vicepresidente e Segretario, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 24 del presente regolamento.
6. La Giunta riferisce all'Assemblea, entro due mesi dalla sua costituzione, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei Consiglieri e sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza.
7. Per le cause di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenute, nonché per gli accertamenti relativi ai Consiglieri subentrati in corso di legislatura, la Giunta riferisce al Consiglio nello stesso termine di cui al comma 6, rispettivamente, dall'avvenuta conoscenza delle predette cause e dalla data del subentro; la Giunta riferisce, altresì, sulla sussistenza del presupposto dell'insindacabilità.
8. I provvedimenti definitivi sono adottati con deliberazione del Consiglio. Resta ferma la competenza esclusiva del Consiglio sulle deliberazioni in ordine alla sussistenza o meno del

presupposto dell'insindacabilità.

9. La Giunta, a maggioranza dei suoi componenti, può richiedere pareri alla Consulta di garanzia statutaria, secondo le modalità stabilite dalla legge.

Articolo 19 *(Procedure per la convalida)*

1. All'inizio di ogni legislatura, entro due mesi dalla sua costituzione, la Giunta per le elezioni, verificate le condizioni di eleggibilità, propone al Consiglio la convalida di quei Consiglieri nei confronti dei quali abbia accertato la non sussistenza delle cause di ineleggibilità.
2. Qualora per un Consigliere sussista una causa di ineleggibilità, la Giunta per le elezioni, previa istruttoria e sentito l'interessato, propone al Consiglio di non procedere alla convalida. La decisione del Consiglio è adottata, entro i successivi dieci giorni, con voto palese ed a maggioranza dei componenti del Consiglio.

Articolo 20 *(Verifica delle cause di incompatibilità)*

1. Ai fini dell'accertamento di eventuali incompatibilità con il mandato consiliare, entro venti giorni dalla proclamazione, i Consiglieri sono tenuti a comunicare alla Giunta per le elezioni le cariche e gli uffici da essi ricoperti.
2. I Consiglieri che nel corso del mandato vengano a trovarsi in una delle cause di incompatibilità previste dalla legge devono comunicare l'esistenza delle stesse alla Giunta per le elezioni entro venti giorni dal verificarsi della causa.
3. Ove la Giunta ritenga sussistente una causa di incompatibilità, entro cinque giorni, notifica al Consigliere una deliberazione di contestazione, assegnando allo stesso un termine entro il quale rimuovere le ragioni di incompatibilità.
4. Nel termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione, il Consigliere interessato può presentare, alla Giunta per le elezioni, le sue controdeduzioni per iscritto.
5. Entro i dieci giorni successivi, il Consiglio delibera sulla relazione della Giunta per le elezioni. Se il Consiglio ritiene che sussista la causa di incompatibilità, il Presidente del Consiglio invita immediatamente il Consigliere ad optare, nel termine massimo di cinque giorni dalla comunicazione del Presidente, tra il mandato consiliare e l'incarico che ricopre.
6. L'opzione per il mandato consiliare è valida se accompagnata dalla dichiarazione di dimissioni dalla carica riconosciuta incompatibile e se vi è effettiva astensione dalle funzioni inerenti alla carica stessa; la dichiarazione di dimissioni è trasmessa all'ente o ufficio competenti ad accettarla.
7. Se il Consigliere non provvede ad optare nel termine di cui al comma 5, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto nella prima seduta successiva alla scadenza del suddetto termine. Contestualmente a tale pronuncia, il Consiglio proclama eletti coloro che hanno diritto a subentrare.
8. Le deliberazioni adottate dal Consiglio ai sensi del presente articolo sono immediatamente pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e notificate, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata o che siano stati dichiarati decaduti.

CAPO VII

DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Articolo 21

(Costituzione e composizione delle Commissioni)

1. Sono istituite quattro Commissioni consiliari permanenti ed hanno competenza nelle seguenti materie:
 - a) Prima Commissione Affari istituzionali e rapporti con l'Unione europea:
 - Affari generali;
 - Organi regionali;
 - Ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
 - Personale e amministrazione regionale;
 - Rapporti con enti, aziende e società collegati alla Regione;
 - Enti locali;
 - Circoscrizioni comunali;
 - Polizia locale urbana e rurale;
 - Esame del programma di lavoro annuale della Commissione europea e della Commissione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto europeo;
 - Partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione europea;
 - Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà;
 - Cooperazione internazionale nei limiti della competenza regionale.
 - b) Seconda Commissione Bilancio e programmazione:
 - Bilancio;
 - Sviluppo economico;
 - Demanio e patrimonio;
 - Finanze;
 - Politica delle entrate e della spesa.
 - c) Terza Commissione Attività produttive, territorio e ambiente:
 - Agricoltura e foreste;
 - Ecologia ed ambiente;
 - Caccia e pesca;
 - Turismo e industria alberghiera;
 - Acque minerali e termali;
 - Cave e torbiere;
 - Urbanistica;
 - Assetto del territorio;
 - Valorizzazione del suolo;
 - Viabilità;
 - Acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
 - Navigazione e porti lacuali;
 - Artigianato.
 - d) Quarta Commissione Istruzione, politiche sociali, sanitarie e del lavoro:
 - Difesa della salute;
 - Programmazione ospedaliera;
 - Assistenza e sicurezza sociale;
 - Scuola;
 - Assistenza scolastica;
 - Istruzione artigianale e professionale;
 - Musei e biblioteche degli enti locali;

- Lavoro;
 - Emigrazione;
 - Sport e tempo libero.
2. Alla Prima Commissione consiliare permanente è, altresì, affidata la funzione di vigilanza e controllo, disciplinata all'articolo 48 del presente regolamento.
 3. Ciascun gruppo, subito dopo la propria costituzione, designa, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio, i propri rappresentanti nelle singole Commissioni consiliari permanenti. In mancanza, il Presidente del Consiglio può, sentito l'Ufficio di Presidenza, effettuare una designazione provvisoria. Tale designazione provvisoria è comunicata al Consiglio e cessa di avere effetto nel momento in cui il gruppo procede a quella effettiva.
 4. La composizione delle Commissioni è determinata in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari. Il numero dei componenti di ciascuna Commissione è stabilito dall'Ufficio di Presidenza, sentiti i Presidenti dei gruppi consiliari.
 5. Della costituzione delle Commissioni il Presidente dà comunicazione in aula nella prima seduta utile e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale.
 6. Non possono far parte delle Commissioni consiliari permanenti il Presidente del Consiglio e il Presidente della Giunta.
 7. Il Presidente ed i membri della Giunta hanno la facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto, e, in caso di loro impedimento possono farsi rappresentare dal Direttore generale della competente Direzione generale.
 8. È fatto obbligo al Presidente della Giunta o ad altro componente della Giunta di partecipare alle sedute delle Commissioni ogni qualvolta ne sia fatta espressa richiesta dal Presidente del Consiglio o dai Presidenti delle Commissioni.
 9. Le Commissioni restano in carica per un periodo di trenta mesi e i loro componenti possono essere riconfermati.
 10. Almeno trenta giorni prima della scadenza delle Commissioni, il Presidente del Consiglio invita i gruppi consiliari a provvedere al rinnovo delle designazioni di cui al presente articolo, con gli stessi tempi e modalità.
 11. Ogni Consigliere può partecipare ai lavori di tutte le Commissioni cui non appartiene, esercitandovi tutti i diritti dei membri della Commissione, escluso quello di voto, salvo quanto previsto in caso di delega.

Articolo 22

(Variazione nella composizione delle Commissioni. Deleghe)

1. I gruppi possono, per una determinata seduta o per un determinato affare, procedere alla sostituzione dei propri rappresentanti nelle Commissioni consiliari permanenti, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Commissione nella quale è effettuata la sostituzione.
2. Per una determinata seduta, o per determinati affari all'ordine del giorno, i componenti delle Commissioni possono delegare a sostituirli, per giustificati motivi, altri Consiglieri, che fanno parte di altre Commissioni permanenti ma del loro stesso gruppo.
3. La delega di cui al comma 2 deve essere comunicata in forma scritta dal Presidente del gruppo al quale appartiene il Consigliere delegante, prima dell'inizio della seduta cui afferisce, al Presidente della Commissione nella quale è effettuata la sostituzione, che ne dà notizia in apertura di seduta, ed al Presidente del Consiglio.
4. Ciascun Consigliere non può ricevere più di una delega contemporaneamente.
5. Qualora un Consigliere comunichi di aderire ad un diverso gruppo consiliare, il Presidente del Consiglio può conseguentemente disporre in merito alla composizione delle Commissioni, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 21 del presente regolamento, richiedendo, a tal fine, ai gruppi interessati nuove designazioni dei propri rappresentanti.

Articolo 23

(Elezione dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni)

1. Le Commissioni, nella loro prima seduta convocata dal Presidente del Consiglio, procedono alla elezione di un Presidente, di un Vicepresidente e di un Segretario.
2. All'elezione dell'Ufficio di Presidenza si procede con tre votazioni separate, una successiva all'altra, a scrutinio segreto. In ogni votazione, ciascun componente della Commissione può esprimere un unico voto a favore del candidato scelto, rispettivamente, per la carica di Presidente, di Vicepresidente e di Consigliere segretario.
3. Risultano eletti coloro che, per la rispettiva carica, raggiungono il maggior numero di voti.
4. Il Vicepresidente deve appartenere ad un gruppo di minoranza qualora il Presidente appartenga ad un gruppo di maggioranza.
5. I componenti dell'Ufficio di Presidenza durano in carica trenta mesi.

Articolo 24

(Attribuzioni del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni)

1. Il Presidente della Commissione rappresenta la Commissione, la convoca, predispone l'ordine del giorno, presiede le sedute, regola i lavori, disciplina i dibattiti, convoca l'Ufficio di Presidenza della Commissione, può contingentare i tempi della discussione al fine di garantire la celerità dei lavori nei casi di acclarata e motivata urgenza, assicura i raccordi tra Commissione e Presidente del Consiglio regionale ed esercita le altre attribuzioni assegnategli dal presente regolamento.
2. Il Vicepresidente della Commissione collabora con il Presidente nei lavori della Commissione, in particolare nella formazione dell'ordine del giorno, e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
3. Il Segretario della Commissione collabora con il Presidente per il buon andamento delle sedute, verifica il risultato delle votazioni, sovrintende alla redazione del processo verbale e ne autorizza la pubblicità.

Articolo 25

(Dimissioni del Presidente della Commissione)

1. In caso di dimissioni del Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio regionale provvede alla convocazione della Commissione per la elezione del nuovo presidente entro cinque giorni.
2. La seduta per la elezione del nuovo presidente è presieduta dal Vicepresidente.
3. Ciascun componente della Commissione può esprimere un unico voto a favore del candidato scelto.
4. La votazione avviene a scrutinio segreto e risulta eletto chi ha raggiunto il maggior numero di voti.

Articolo 26

(Attività delle Commissioni)

1. Le Commissioni si riuniscono, in sede referente, per l'esame delle proposte e dei disegni di legge, di regolamento, di atti e provvedimenti amministrativi, nonché per tutti gli altri affari ad esse rimessi sui quali devono riferire all'Assemblea, salvo i casi in cui deliberino in sede redigente secondo la disciplina prevista dal presente regolamento.
2. Le Commissioni, inoltre, si riuniscono per formulare pareri ad esse demandati da specifiche

norme legislative o regolamentari; per discutere, su propria richiesta o su richiesta del Presidente o dei componenti della Giunta, le comunicazioni della Giunta, nonché per lo svolgimento delle indagini conoscitive, delle interpellanze e delle interrogazioni assegnate dal Consiglio alle Commissioni stesse.

3. Tutte le riunioni delle Commissioni devono svolgersi su materie che rientrino tra quelle di rispettiva competenza e su argomenti iscritti all'ordine del giorno, secondo le priorità stabilite in sede di programmazione dei lavori consiliari e inserite nel calendario del Consiglio regionale.

Articolo 27 *(Convocazione delle Commissioni)*

1. Le Commissioni consiliari permanenti sono convocate dai rispettivi Presidenti con l'invio dell'ordine del giorno della seduta ai Consiglieri componenti e per conoscenza al Presidente del Consiglio, al Presidente della Giunta, ai gruppi consiliari, agli altri Consiglieri e alla Giunta nonché con la pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale. L'invio viene effettuato in via telematica. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è trasmessa in formato digitale.
2. L'ordine del giorno reca gli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta ed è predisposto di concerto tra il Presidente e il Vicepresidente. L'invio dell'ordine del giorno deve avvenire non meno di quarantotto ore prima della seduta. Il termine è ridotto alla metà nei casi di urgenza o per gli ordini del giorno aggiuntivi, ad integrazione di quello già inviato.
3. Su proposta del Presidente della Commissione, d'intesa con il Vicepresidente della Commissione stessa, possono essere iscritti all'ordine del giorno della seduta, dandone immediato avviso, affari che non sia stato possibile iscrivere nell'ordine del giorno precedentemente inviato.
4. Nelle sessioni ordinarie del Consiglio, le Commissioni si riuniscono in giorni prestabiliti fissati dalla Conferenza dei capigruppo allargata, nei modi di cui al successivo articolo 54 del presente regolamento.
5. Le Commissioni sono convocate in via straordinaria, al di fuori dei casi di cui al comma 4, dal Presidente di Commissione per la discussione di determinati argomenti, su richiesta del Presidente del Consiglio o su richiesta della Giunta, oppure quando lo richiedano due componenti della Commissione o cinque Consiglieri. In tali casi la convocazione deve avvenire entro sette giorni dalla richiesta e l'ordine del giorno deve essere comunicato a tutti i componenti della Commissione non meno di quarantotto ore prima della seduta.

Articolo 28 *(Validità delle sedute delle Commissioni)*

1. Le sedute delle Commissioni sono valide in presenza di un numero di componenti della Commissione che rappresentino, anche mediante deleghe, nell'espressione dei voti, la metà più uno dei componenti il Consiglio regionale; le deliberazioni sono valide se conseguono la maggioranza dei voti rappresentati dai componenti della Commissione presenti.
2. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio di ogni seduta; nel corso di questa, prima di ogni votazione, ciascun Consigliere può richiederne la verifica. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente della Commissione può rinviare la seduta o sospenderla per un'ora. Qualora, dopo la sospensione, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta annunciando la data e l'ora della seduta successiva il cui ordine del giorno riporta gli argomenti della seduta che è stata tolta. Della determinazione del Presidente viene data immediata comunicazione scritta a tutti i componenti della Commissione ed alla Presidenza del Consiglio.

Articolo 29 (Votazioni)

1. Le votazioni nelle Commissioni hanno luogo a scrutinio palese e si effettuano per alzata di mano.
2. Si procede allo scrutinio segreto solo quando, ad insindacabile giudizio del Presidente della Commissione, le votazioni comportino un giudizio sulle persone.
3. Gli atti sono approvati con la maggioranza dei votanti, inclusi gli astenuti, i quali si computano anche nel numero necessario per la validità della seduta.
4. Si intendono per votanti i componenti della Commissione che hanno espresso voto favorevole, contrario ovvero si siano astenuti.
5. L'astensione equivale a voto contrario.
6. In caso di parità fra i voti favorevoli e i voti contrari, inclusi gli astenuti, l'atto si intende non approvato.

Articolo 30 (Sedute congiunte e ristrette delle Commissioni)

1. La seduta congiunta di più Commissioni è convocata dal Presidente più anziano di età, d'intesa con gli altri Presidenti.
2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno uno dei Presidenti delle Commissioni riunite e di un numero di Consiglieri pari almeno alla metà della somma dei Consiglieri delle Commissioni stesse, con la presenza di almeno un terzo dei componenti di ciascuna Commissione.
3. Presiede il Presidente, presente alla seduta, più anziano di età.
4. Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le norme del presente regolamento sulle sedute delle Commissioni.

Articolo 31 (Segreteria, verbalizzazione e pubblicità delle sedute delle Commissioni)

1. Delle sedute delle Commissioni viene redatto, a cura del funzionario segretario, un processo verbale nel quale si riportano, sotto forma di resoconto sommario, gli argomenti in discussione, i risultati delle votazioni, le dichiarazioni di voto o di astensione, le deliberazioni assunte.
2. Il processo verbale viene approvato nella seduta successiva a quella cui si riferisce ed è reso pubblico dopo l'approvazione.
3. In apertura di seduta, il Presidente interpella i presenti per sapere se vi sono osservazioni sul processo verbale. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Se ve ne sono, dopo aver concesso la parola ai componenti della Commissione che richiedono rettifiche o che intendono chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, sottopone ad approvazione il processo verbale.
4. I verbali sono sottoscritti dal Presidente, dal Consigliere segretario e dal funzionario segretario.
5. Il Presidente della Commissione, d'intesa con il Vicepresidente, cura che sia redatto, a mezzo dell'Ufficio stampa del Consiglio, un comunicato nel quale viene data notizia del dibattito e delle decisioni della Commissione.
6. Alle sedute della Commissione assistono, oltre ai funzionari della segreteria della Commissione, altri funzionari del Dipartimento segreteria generale del Consiglio regionale, se richiesti.
7. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alla propria riunione dei titolari degli uffici regionali e degli amministratori e dirigenti delle Agenzie, Aziende ed Enti regionali o

dipendenti dalla Regione, nonché delle Società partecipate dalla Regione. Hanno, inoltre, facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

8. Alle richieste della Commissione può essere opposto il segreto di ufficio soltanto per le sedute a cui partecipano persone estranee al Consiglio.
9. La Commissione decide, a maggioranza dei presenti, quali dei suoi lavori, nell'interesse della Regione, debbano rimanere segreti.
10. Nell'esercizio delle loro funzioni le Commissioni si avvalgono, d'intesa con la Giunta, della collaborazione degli uffici competenti.
11. Si avvalgono, altresì, ove lo ritengano opportuno, della collaborazione di esperti, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza.
12. Il Presidente della Commissione può autorizzare riprese e registrazioni video o audio, totali o parziali, delle sedute della Commissione.

Articolo 32

(Consultazione per le Commissioni)

1. Le Commissioni consiliari, ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto, in relazione ai singoli progetti di legge o di regolamento o ad atti amministrativi in esame o anche indipendentemente dagli atti assegnati stabiliscono i modi ed i tempi della consultazione delle rappresentanze degli interessi, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio.
2. Alle consultazioni possono essere invitati le associazioni rappresentative degli enti locali e alcuni o singoli enti locali per acquisire osservazioni e proposte su atti di loro specifico interesse per i quali non è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali, nonché comunità di cittadini e di residenti, enti e organismi pubblici e privati, associazioni di categoria ed esperti.
3. Il Presidente del Consiglio ha, a sua volta, facoltà di proporre alle Commissioni di ascoltare, su materie di loro competenza, rappresentanze degli interessi.
4. Per le consultazioni nelle Commissioni, anche congiunte, non è richiesto il numero legale e sono inserite all'ordine del giorno della seduta della Commissione.
5. Le Commissioni possono effettuare, fuori sede, consultazioni e sopralluoghi o delegarvi alcuni dei propri componenti, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Articolo 33

(Indagini conoscitive)

1. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, previa autorizzazione del Consiglio, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti relative alle materie di loro competenza.
2. Nelle sedute dedicate a tali indagini, che possono svolgersi anche fuori dalla sede del Consiglio, le Commissioni possono invitare qualsiasi persona in grado di fornire elementi utili ai fini dell'indagine.
3. L'indagine si conclude con l'approvazione di un documento, che dia conto dei risultati acquisiti, e con l'indicazione di eventuali opportune proposte.

Articolo 34

(Assegnazione dei progetti di legge e di provvedimenti amministrativi alle Commissioni – Pareri)

1. Il Presidente del Consiglio, sulla base del contenuto prevalente, assegna i progetti di legge ricevibili e, in generale, ogni atto su cui sia richiesta una relazione dal Consiglio alla

Commissione di merito. Anche successivamente all'assegnazione e, comunque prima della deliberazione, può chiedere il parere di altra Commissione.

2. Dell'avvenuta assegnazione dà comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva.
3. Le proposte, contrassegnate con un numero progressivo, sono inviate ai Consiglieri nel più breve tempo possibile.
4. La Commissione competente può, previo assenso del Presidente del Consiglio, chiedere il parere ad altra Commissione.
5. La Commissione interpellata per il parere si esprime, di norma, nel termine di quindici giorni o di otto giorni in caso di urgenza a decorrere dal giorno dell'effettivo invio dei testi. La Commissione competente per il merito può concedere una proroga di durata pari al termine ordinario. Ulteriori o maggiori proroghe non sono consentite se non in casi eccezionali ed in seguito ad autorizzazione espressa del Presidente del Consiglio. Se i predetti termini scadono senza che il parere sia pervenuto, la Commissione competente per il merito può procedere all'esame della proposta.
6. Quando una proposta è esaminata per il parere, la discussione ha inizio con la illustrazione del provvedimento da parte del Presidente o di altro relatore da lui designato. Il relatore conclude proponendo di esprimere parere favorevole o contrario o parere favorevole con osservazioni o favorevole condizionatamente a modificazioni specificatamente formulate.
7. La Commissione consultata può stabilire che la deliberazione adottata sia illustrata oralmente presso la Commissione competente.

Articolo 35

(Divieto di nuove assegnazioni)

1. Non possono essere assegnati alle Commissioni proposte e disegni di legge, atti e provvedimenti amministrativi che riproducano sostanzialmente il contenuto di altri precedentemente respinti, se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data della rielezione.

Articolo 36

(Pareri della Commissione Bilancio e programmazione)

1. Tutte le proposte implicanti entrate o spese, o rilevanti ai fini della programmazione, sono assegnate, dopo aver acquisito il parere della Struttura di missione per la verifica della copertura finanziaria dei progetti e dei disegni di legge, contemporaneamente alla Commissione competente ed alla Commissione Bilancio e programmazione, al fine esclusivo di stabilire la compatibilità con la programmazione regionale, nonché l'esistenza della copertura finanziaria ed il rispetto delle norme di contabilità.
2. Le proposte di legge non accompagnate dalla relazione tecnico-finanziaria di cui all'articolo 39 dello Statuto sono dichiarate irricevibili dalla Commissione e comunicate al Presidente del Consiglio.
3. La Commissione Bilancio e programmazione esprime il parere nei termini stabiliti dal comma 5 dell'articolo 34 del presente regolamento, e viene sempre allegato alla relazione scritta per il Consiglio unitamente al parere della Struttura di missione per la verifica della copertura finanziaria dei progetti e dei disegni di legge.
4. In caso di introduzione, da parte della Commissione competente per il merito, di disposizioni comportanti nuove entrate o nuove spese o, comunque, rilevanti ai fini della programmazione, tale Commissione deve trasmetterne il testo alla Commissione Bilancio e programmazione.

Articolo 37

(Questioni di competenza. Competenze concorrenti)

1. Qualsiasi questione di competenza, insorta fra due o più Commissioni, viene deferita, per la decisione, al Presidente del Consiglio.
2. Questi, ove lo ritenga necessario, può sottoporre la questione alla Giunta per il regolamento.

Articolo 38

(Programma e calendario dei lavori delle Commissioni)

1. Ciascuna Commissione determina il programma e il calendario dei propri lavori in conformità con le decisioni adottate a norma degli articoli 55 e 56 del presente regolamento, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio può invitare i Presidenti delle Commissioni ad inserire nell'ordine del giorno uno o più argomenti secondo i criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori del Consiglio.
3. La Conferenza dei capigruppo può, inoltre, quando lo ritenga necessario, proporre la convocazione di una o più Commissioni fissandone l'ordine del giorno. Di tali iniziative è data notizia al Consiglio.

Articolo 39

(Svolgimento della discussione in Commissione)

1. La discussione è introdotta dal Presidente della Commissione e può essere preceduta da una esposizione preliminare dello stesso o da un componente della Commissione relatore da questi delegato, avente ad oggetto i punti all'ordine del giorno, i loro precedenti e tutto quanto possa servire ad inquadrare i problemi introdotti.
2. Se il Consigliere proponente o, nel caso di più proponenti, il primo firmatario della proposta di legge non fa parte della Commissione competente a discuterla, egli dovrà essere avvertito della convocazione della Commissione stessa ed invitato a parteciparvi senza voto deliberativo. È facoltà della Commissione nominarlo relatore.
3. Le questioni pregiudiziali e le questioni sospensive possono essere proposte da un singolo componente della Commissione prima dell'inizio della discussione stessa. Su di esse decide la Commissione a maggioranza semplice.
4. A maggioranza dei voti e per alzata di mano sono decisi gli incidenti procedurali.
5. Al termine della discussione la Commissione può nominare un relatore incaricato di riferire all'Assemblea. I gruppi dissenzienti possono designare propri relatori di minoranza.
6. La relazione di maggioranza e quelle di minoranza, se presentate, sono distribuite prima che si apra la discussione.

Articolo 40

(Esami abbinati)

1. I progetti di legge o di regolamento, gli atti o i provvedimenti amministrativi, che abbiano il medesimo oggetto o vertano su materie strettamente connesse, sono posti congiuntamente all'ordine del giorno della Commissione competente per l'esame abbinato.
2. Non si procede ad abbinamento se su un progetto o su un atto è già stata chiusa la discussione.
3. Dopo l'esame preliminare delle proposte o dei progetti abbinati, la Commissione procede alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato.

Articolo 41

(Relazioni delle Commissioni al Consiglio-Termini)

1. Le relazioni delle Commissioni di merito e della Commissione Bilancio e programmazione sono presentate al Consiglio nel termine massimo di novanta giorni dall'assegnazione.
2. Detto termine è ridotto alla metà per le proposte di cui il Consiglio abbia dichiarato l'urgenza, nonché nei casi di proposte soggette alla notifica alla Commissione dell'Unione europea.
3. Escluso il caso di dichiarazione d'urgenza, il Presidente del Consiglio, su richiesta motivata della Commissione, può concedere una proroga del termine di cui al comma 1 per un periodo non superiore a trenta giorni.
4. Il Presidente del Consiglio, su richiesta della Giunta regionale, per i provvedimenti funzionali all'attuazione del documento programmatico che ha accompagnato l'elezione della Giunta, può assegnare alla Commissione, per la presentazione delle relazioni, un termine inferiore.
5. Scaduti i termini fissati dal presente articolo, le proposte di legge, di regolamento o di provvedimento amministrativo, su richiesta del proponente, di un capogruppo, della Giunta regionale, vengono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio e discusse nel testo presentato. Su istanza del richiedente, il Presidente del Consiglio rinvia la proposta in Commissione assegnando un termine non superiore a trenta giorni per l'esame, decorso il quale il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno del Consiglio regionale.

Articolo 42

(Rapporti con la Giunta)

1. Le Commissioni devono essere periodicamente informate dell'attività della Giunta.
2. A tal fine il Presidente del Consiglio concorda con il Presidente della Giunta, all'inizio di ogni sessione del Consiglio, le modalità con le quali la Giunta riferisce alle Commissioni rispettivamente competenti sull'attività svolta dalle singole Direzioni.
3. La Giunta regionale trasmette alle Commissioni, entro un mese dalla loro adozione, copia dei provvedimenti e delle direttive, da essa adottati, di carattere generale, applicative di leggi o di regolamento o di atti amministrativi.
4. L'Assessore competente riferisce in Commissione, almeno una volta all'anno, sull'attività di sua competenza.

Articolo 43

(Intervento in Commissione dei componenti della Giunta)

1. Il Presidente e i componenti della Giunta regionale possono intervenire alle sedute delle Commissioni, con diritto di parola e di proposta.
2. Gli Assessori sono tenuti ad intervenire qualora il loro intervento sia richiesto dalla Commissione, per rispondere ad interrogazioni e interpellanze, se richiesti dalla Commissione nell'ambito della funzione di vigilanza e controllo a norma dell'articolo 48 del presente regolamento.
3. Le Commissioni, nelle materie di rispettiva competenza ed anche indipendentemente dagli affari ad esse assegnati dal Presidente del Consiglio, possono chiedere alla Giunta regionale informazioni, documenti o chiarimenti sull'andamento dell'amministrazione regionale.
4. Le Commissioni inoltre possono chiedere alla Giunta di riferire, anche per iscritto, in merito all'attuazione di leggi e regolamenti o di ordini del giorno, mozioni, risoluzioni e deliberazioni approvate dal Consiglio.
5. Quando la Giunta regionale è tenuta per legge a richiedere un parere alle Commissioni consiliari in ordine a provvedimenti amministrativi di propria competenza, la relativa proposta di

deliberazione è inoltrata al Presidente del Consiglio regionale, che la assegna alla Commissione competente per materia, al fine dell'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile.

6. Il parere deve essere reso entro i termini stabiliti dalla legge ed è comunicato dal Presidente della Commissione al Presidente della Giunta.

Articolo 44

(Sospensione dei termini)

1. La decorrenza di tutti i termini di cui al presente Capo è sospesa durante il periodo feriale dei lavori del Consiglio regionale.

Articolo 45

(Pareri dell'Ufficio legislativo)

1. Le Commissioni possono chiedere all'Ufficio legislativo del Consiglio pareri sui documenti e gli affari in esame.
2. Le richieste ed i pareri sono trasmessi al Presidente del Consiglio.
3. Le Commissioni possono chiedere l'assistenza dell'Ufficio legislativo per consultazioni orali e per la revisione formale e tecnico-giuridica dei testi da sottoporre all'esame del Consiglio.

Articolo 46

(Esame del bilancio regionale in Commissione)

1. I progetti di legge concernenti il bilancio di previsione ed il rendiconto annuale generale della Regione sono assegnati, per l'esame generale, alla Commissione Bilancio e programmazione e, per l'esame dei singoli stati di previsione e dei singoli rendiconti, alle altre Commissioni permanenti competenti per materia, le quali entro dieci giorni si esprimono con una relazione e con la nomina di un relatore di maggioranza e uno o più relatori di minoranza, che partecipano, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio e programmazione.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1, la Commissione Bilancio e programmazione, entro i successivi venti giorni, esamina i disegni di legge e i documenti allegati.
3. La Commissione Bilancio e programmazione, acquisiti i pareri di tutte le altre Commissioni, presenta al Consiglio la relazione sul Bilancio di previsione e sui documenti a questo allegati. Possono essere presentate altresì relazioni di minoranza.
4. Con la stessa procedura di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono esaminati il rendiconto generale della Regione e i documenti allegati.
5. La Commissione Bilancio può prendere visione della documentazione, disponibile presso la Direzione al Bilancio, relativa a provvedimenti di variazione di bilancio o impegno di spesa, nonché di liquidazione e di approvazione dei rendiconti finanziari, nonché di tutti i libri e le scritture contabili. Può, altresì, chiedere l'esibizione di qualunque altro atto o documento concernente l'amministrazione del personale, la contabilità della Regione, degli enti titolari di delega, degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonché di quelli sui quali essa esercita funzioni di tutela e vigilanza. La Commissione segnala all'Ufficio di Presidenza del Consiglio gli eventuali inadempimenti a quanto disposto dal presente comma.

Articolo 47
(Commissioni di inchiesta)

1. Il Consiglio regionale, su richiesta sottoscritta da almeno cinque componenti e presentata all'Ufficio di Presidenza, delibera l'istituzione di Commissioni di inchiesta sull'attività amministrativa della Regione e degli enti ed aziende da essa dipendenti, determinandone l'oggetto, i limiti ed i tempi, nonché il numero dei componenti.
2. La richiesta deve essere motivata e deve indicare la materia di interesse regionale e le finalità cui l'inchiesta volge.
3. L'atto istitutivo della Commissione d'inchiesta determina l'oggetto e il termine entro il quale la Commissione conclude i lavori. Il termine non può eccedere la scadenza della legislatura.
4. Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base di quanto deliberato dall'Assemblea, nomina, su indicazione dei gruppi consiliari, i componenti della Commissione di inchiesta, dandone notizia alla Giunta e a tutti i Consiglieri. La Commissione è comunque composta in modo proporzionale sulla base della consistenza dei gruppi consiliari.
5. Nella sua prima riunione la Commissione elegge un Presidente, un Vicepresidente ed un componente della Commissione segretario. Alla stessa è assegnato un segretario con funzioni di direzione amministrativa e di assistenza giuridica.
6. La Commissione, nello svolgimento delle sue funzioni, può:
 - a) chiedere all'amministrazione regionale, agli enti ed aziende da questa dipendenti informazioni, notizie e documenti da acquisire alla sua istruttoria;
 - b) convocare e sentire funzionari e dipendenti dell'amministrazione regionale e degli enti ed aziende da questa dipendenti;
 - c) invitare chiunque altro a fornire informazioni e notizie utili all'inchiesta.
7. Alla Commissione non è apportionabile, da parte dei dipendenti regionali e degli enti ed aziende da essa dipendenti, il segreto d'ufficio.
8. La Commissione, anche in relazione alla normativa nazionale relativa alla tutela della riservatezza, stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
9. Le sedute della Commissione di inchiesta non sono pubbliche, salvo diversa decisione delle Commissioni stesse o diversa indicazione nell'atto istitutivo.
10. I componenti della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabori con essa sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le dichiarazioni, le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.
11. Al termine dell'inchiesta la Commissione redige una relazione conclusiva, approvata a maggioranza semplice, la quale è presentata al Consiglio. Sulla relazione finale, il Consiglio regionale delibera entro sessanta giorni dalla chiusura dei lavori della Commissione.
12. In caso di divergenza sui risultati dell'inchiesta, è data facoltà alle minoranze di presentare proprie relazioni al Consiglio.
13. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al presente Capo.

Articolo 48

(Funzioni di vigilanza e di controllo)

1. Le funzioni di vigilanza e controllo, di cui all'articolo 30, comma 3 dello Statuto, sono affidate alla Prima Commissione permanente.
2. La Commissione, quando è riunita per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo, è presieduta dal Vicepresidente della Prima Commissione.
3. La Commissione, quando esercita le funzioni di vigilanza e controllo, svolge le seguenti attività:
 - a) riferisce al Consiglio sull'attività amministrativa della Regione e dei suoi uffici, anche con riferimento alla coerenza con gli atti di programmazione regionale;
 - b) riferisce sull'esercizio delle funzioni di rilevanza regionale svolte dagli enti locali e vigila sulla loro conformità alle direttive fissate dalla Regione;
 - c) esercita la vigilanza sull'attività degli enti, aziende e società dipendenti o controllate dalla Regione.
4. La Commissione riferisce al Consiglio sulla sua attività almeno due volte l'anno o ogni qualvolta lo ritenga necessario, attraverso relazioni discusse dal Consiglio nella prima seduta utile e, comunque, non oltre un mese dalla data di presentazione.
5. La Commissione, nell'esercizio delle proprie funzioni, può effettuare verifiche ed ispezioni presso tutti gli uffici regionali, nonché presso gli enti dipendenti dalla Regione, ivi comprese le società a partecipazione regionale e presso gli enti locali; può chiedere, inoltre, l'esibizione degli atti e dei documenti e i chiarimenti e le informazioni che si rendano necessari per l'attività di vigilanza, anche disponendo l'audizione dei componenti degli organi che hanno svolto attività amministrativa oggetto di vigilanza e controllo.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al presente Capo.

Articolo 49

(Procedimento delle Commissioni in sede referente)

1. Il Presidente del Consiglio assegna alle Commissioni competenti per materia i progetti di legge o di regolamento e ne dà notizia in Consiglio.
2. I progetti di legge concernenti aiuti soggetti a notifica alla Commissione europea contengono la clausola che ne sospende l'efficacia fino alla decisione di autorizzazione.
3. Le Commissioni permanenti agiscono, di norma, in sede referente e i suoi lavori si ispirano ai principi di efficacia ed economia procedurale.
4. Il Presidente della Commissione, tenuto conto del calendario dei lavori e della complessità del provvedimento, organizza i tempi di discussione dei provvedimenti.
5. La Commissione provvede ad acquisire ogni elemento utile alla discussione sul provvedimento.
6. La discussione inizia con l'illustrazione da parte del proponente o dello stesso Presidente. Dopo l'illustrazione si svolge la discussione generale a cui può seguire la replica del relatore, nonché l'intervento della Giunta regionale. Esaurita la discussione generale si procede all'esame dei singoli articoli e dei relativi emendamenti. Le votazioni sono effettuate con voto palese.
7. Gli emendamenti sono presentati nel corso dei lavori della Commissione secondo

- quanto previsto dal Presidente che può fissare termini di presentazione degli stessi.
8. Esaurita la votazione sui singoli articoli la Commissione vota sul testo integrale e si provvede alla nomina del relatore al Consiglio, nonché degli eventuali relatori di minoranza.
 9. Il procedimento per l'esame in Commissione deve avere termine secondo quanto previsto dall'articolo 41 del presente regolamento.
 10. Le relazioni, con il testo del progetto di legge o di regolamento, nonché ogni altra eventuale documentazione, sono trasmessi senza ritardo al Presidente del Consiglio. Questi ne dispone la distribuzione ai Consiglieri e provvede all'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio, tenuto conto del calendario dei lavori. Tutta la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria in Commissione è tenuta a disposizione dei Consiglieri sino alla conclusione dell'esame in Assemblea.

Articolo 50

(Procedimento delle Commissioni in sede redigente)

1. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei capigruppo, può attribuire alla Commissione in sede redigente la discussione generale e l'approvazione dei singoli articoli del progetto di legge. La votazione finale è sempre rimessa al Consiglio. L'assegnazione in sede redigente può essere disposta anche su richiesta della Commissione in sede referente, entro quindici giorni dall'assegnazione, sentita la Conferenza dei capigruppo.
2. Su richiesta di un quinto dei Consiglieri il Presidente sottopone, nella prima seduta utile, alla discussione e al voto del Consiglio la decisione di assegnare l'esame alla Commissione in sede redigente. Il Consiglio può, altresì, definire gli indirizzi o i criteri generali cui la Commissione deve attenersi nell'approvazione degli articoli.
3. Per il procedimento in Commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49 del presente regolamento in quanto compatibili, fermo restando che ogni Consigliere può presentare emendamenti in seno alla Commissione.
4. In qualsiasi momento la Giunta regionale o due componenti del Consiglio o un quinto dei componenti la Commissione possono richiedere la trattazione secondo il procedimento ordinario. Gli atti e le informazioni già acquisite restano validi.
5. La procedura in sede redigente non è ammessa per i progetti di legge in materia statutaria, europea ed elettorale, di approvazione del Piano strategico, nonché del bilancio e del rendiconto, per la legge di stabilità regionale, per le leggi di ratifica delle intese con le altre Regioni, e per quelle di ratifica degli accordi con gli Stati e delle intese con gli enti territoriali interni ad altri Stati.

Articolo 51

(Commissioni speciali)

1. Il Consiglio regionale istituisce, con le stesse modalità previste per l'istituzione delle Commissioni di inchiesta, commissioni speciali con finalità di studio e di elaborazione di proposte su materie di particolare rilevanza, senza oneri aggiuntivi gravanti sul bilancio del Consiglio.

CAPO VIII

DELL'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI E DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Articolo 52

(Sede delle sedute del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio si riunisce normalmente nella propria sede. Nell'aula consiliare sono riservati posti al Presidente della Giunta e ai componenti della stessa. Al banco della presidenza hanno posto i funzionari del Consiglio autorizzati dal Presidente del Consiglio per l'assistenza alla presidenza e ai lavori dell'Assemblea.
2. Una parte dell'aula è destinata agli addetti stampa del Consiglio e ai rappresentanti della stampa. Le regole di accesso e di comportamento dei rappresentanti della stampa sono stabilite dall'Ufficio di Presidenza.
3. La parte dell'aula destinata al pubblico è separata da quella del Consiglio, in modo che durante le sedute nessuna persona estranea possa entrare nella parte riservata al Consiglio.
4. Il Consiglio può riunirsi fuori della propria sede, per decisione unanime dell'Ufficio di Presidenza o quando lo deliberi la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri.
5. Nei casi di cui al comma 4, la riunione ha luogo presso una sede di Consiglio comunale o provinciale, e, in casi eccezionali, anche in altre sedi di particolare rilievo.

Articolo 53

(Convocazione del Consiglio regionale - Convocazioni in situazione di emergenza e sedute telematiche)

1. Tranne nel caso della prima convocazione, il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente e si riunisce di diritto in seduta ordinaria o in seduta straordinaria.
2. Il Consiglio si riunisce di diritto, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, dello Statuto, in un giorno della prima settimana del mese di giugno e in un giorno della prima settimana del mese di dicembre.
3. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria sulla base della programmazione dei lavori di cui agli articoli 54 e 55 del presente regolamento.
4. Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria, entro un termine massimo di otto giorni dalla richiesta, nei seguenti casi:
 - a) su iniziativa del Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza;
 - b) su richiesta motivata di almeno cinque Consiglieri regionali;
 - c) su richiesta motivata del Presidente della Giunta.
5. Nei casi di urgenza, il Consiglio è convocato secondo le modalità di cui all'articolo 59 del presente regolamento.
6. La seduta è convocata in tempo utile dal Presidente del Consiglio con l'invio dell'ordine del giorno, unitamente alla motivazione che ha accompagnato la richiesta o l'iniziativa.
7. Il Consiglio è convocato in seduta solenne per eventi a carattere istituzionale di particolare rilievo. L'ordine del giorno di tali sedute non prevede l'adozione di atti deliberativi.
8. In occasione delle sedute solenni, qualora l'Ufficio di Presidenza lo deliberi,

- possono prendere la parola eminenti personalità della politica e della cultura italiane o di altre nazionalità.
9. In caso di situazione di emergenza nazionale o regionale, il Presidente del Consiglio può disporre la convocazione urgente del Consiglio regionale richiedendo che la seduta si possa svolgere in modalità telematica, mediante collegamento in audio-videoconferenza.
 10. Il Consiglio regionale si può riunire in modalità telematica, mediante collegamento in audio-videoconferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) che siano presenti nell'aula consiliare il Presidente del Consiglio ed almeno i due Consiglieri Segretari;
 - b) che sia possibile identificare con certezza tutti i Consiglieri partecipanti ai quali deve essere possibile intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti;
 - c) che le votazioni siano effettuate in forma palese.
 11. Tutte le disposizioni del regolamento interno del Consiglio regionale si applicano anche alle sedute che si tengono in modalità telematica.

Articolo 54

(Programmazione dei lavori del Consiglio)

1. Il Consiglio organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.
2. Il Presidente del Consiglio regionale convoca la Conferenza dei capigruppo consiliari, integrata dai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e dal Presidente della Giunta o da un suo rappresentante, per deliberare il programma trimestrale dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni.
3. Il programma contiene l'elenco degli argomenti che il Consiglio intende esaminare nel trimestre, compresi quelli che, per disposizione dello Statuto regionale o delle leggi vigenti, debbano essere discussi e votati nel periodo considerato. Il programma indica l'ordine di priorità degli argomenti stessi e il periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio.
4. Il calendario dei lavori contiene, inoltre, l'indicazione della data di una sessione che garantisca l'approvazione degli strumenti di bilancio e finanziari nei termini di legge.
5. Nel programma trimestrale vengono altresì garantiti tempi congrui per l'esame degli argomenti, in rapporto al tempo disponibile e alla loro complessità. Una quota del tempo disponibile è riservata agli argomenti indicati dai gruppi consiliari dissenzienti, ripartendola in proporzione alla loro consistenza numerica.
6. Il programma è approvato all'unanimità dai capigruppo e diviene impegnativo dopo la comunicazione all'Assemblea.
7. Qualora nella Conferenza dei capigruppo non si raggiunga l'unanimità, il programma è predisposto dal Presidente del Consiglio, in modo da garantire ai gruppi dissenzienti almeno un quinto degli argomenti da trattare ovvero almeno un quinto del tempo complessivamente disponibile per i lavori del Consiglio nel periodo oggetto del programma.
8. La variazione del programma dei lavori può essere richiesta dal Presidente di un gruppo consiliare, dal Presidente della Giunta e su iniziativa del Presidente del Consiglio in relazione a situazioni sopravvenute ed urgenti.
9. La richiesta di cui al comma 8 è iscritta immediatamente all'ordine del giorno del

- Consiglio che delibera con votazione per alzata di mano e dopo un dibattito nel quale può intervenire soltanto un oratore per gruppo e per non più di dieci minuti.
10. Il Consiglio può anche stabilire, ove occorra, di tenere sedute supplementari necessarie per la trattazione di argomenti sopravvenuti.
 11. In caso di mancato accordo sul programma si procede sulla base di un calendario di lavori settimanali, ai sensi dell'articolo 55 del presente regolamento.

Articolo 55
(Calendario settimanale dei lavori)

1. In caso di mancato accordo sul programma trimestrale, il Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo consiliari, formula il calendario dei lavori di ciascuna settimana che comunica anticipatamente al Consiglio.
2. In caso di dissenso sul calendario settimanale comunicato dal Presidente ovvero per l'approvazione di eventuali modifiche, il Consiglio decide in via definitiva, sentito per non più di dieci minuti, un oratore per gruppo.

Articolo 56
(Ordine del giorno della seduta e sue variazioni)

1. Sulla base del programma trimestrale o settimanale determinato ai sensi degli articoli 54 e 55 del presente regolamento, l'ordine del giorno della seduta è fissato dal Presidente del Consiglio e indica gli affari da discutere e l'ordine di trattazione degli stessi.
2. Eventuali variazioni o inversioni nell'ordine di trattazione degli argomenti possono essere richieste, in corso di seduta, dal Presidente del Consiglio, da un rappresentante della Giunta e da un capogruppo. Sulla richiesta delibera, a maggioranza semplice, il Consiglio, sentito un oratore per gruppo per non più di cinque minuti. Non sono ammesse dichiarazioni di voto.

Articolo 57
(Discussione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno)

1. L'Assemblea non può discutere né deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.
2. Per discutere o deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione adottata con votazione palese ed a maggioranza dei componenti del Consiglio regionale.
3. La proposta di discussione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno può essere presentata da un capogruppo, da cinque Consiglieri regionali, dal Presidente del Consiglio e dalla Giunta regionale soltanto all'inizio della seduta o nel passaggio da un punto a un altro dell'ordine del giorno. Sulla proposta può parlare soltanto un oratore a favore e uno contrario e per non più di cinque minuti. Non sono ammesse dichiarazioni di voto.
4. Quando la proposta di cui al comma 2 è accolta, si intende che l'affare è trattato direttamente dal Consiglio.

Articolo 58
(Comunicazioni della Giunta al Consiglio)

1. Il Presidente della Giunta e gli Assessori possono fare, esclusivamente all'inizio ed al termine di ogni seduta, comunicazioni al Consiglio su argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Tali comunicazioni non possono superare i trenta minuti. È fatta salva la facoltà di distribuire ai Consiglieri testi scritti, che la Presidenza può disporre siano pubblicati in allegato ai resoconti consiliari.
2. Qualora vi sia richiesta di discussione su tali comunicazioni, si provvede alla relativa iscrizione all'ordine del giorno della seduta successiva, salvo diverso avviso dell'Assemblea. La discussione può chiudersi con una risoluzione.

Articolo 59
(Convocazione urgente del Consiglio)

1. In caso di eventi eccezionali, il Presidente del Consiglio di sua iniziativa, o su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, del Presidente della Giunta o di cinque Consiglieri, può convocare immediatamente il Consiglio stesso.
2. Della decisione di convocazione urgente viene data immediata comunicazione ai Consiglieri regionali.

Articolo 60
(Pubblicità delle sedute del Consiglio - Sedute segrete)

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Compete al Presidente autorizzare riprese e registrazioni, video o audio, totali o parziali, delle sedute consiliari.
2. Su richiesta motivata di chi presiede il Consiglio, di un rappresentante della Giunta o di almeno cinque Consiglieri, il Consiglio può deliberare di riunirsi in seduta segreta, qualora si tratti di tutelare dati sensibili di persone fisiche, come definiti dalla normativa statale, o quando ricorrano altre ragioni di riservatezza. Sulla richiesta non ha luogo dibattito.
3. Per elezioni e designazioni a cariche o ad incarichi pubblici, il Consiglio delibera in seduta pubblica.
4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regola ulteriori forme di pubblicità delle sedute.

Articolo 61
(Verbalizzazione e pubblicità dei lavori del Consiglio)

1. Delle sedute del Consiglio sono redatti un processo verbale ed un resoconto integrale.
2. Il resoconto integrale dei lavori del Consiglio, consistente nella trascrizione di tutto quanto espresso verbalmente nelle sedute consiliari, viene pubblicato sul sito web del Consiglio regionale e custodito nella raccolta degli atti consiliari.
3. Il processo verbale deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando, per le discussioni, l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato, i punti principali delle discussioni, il numero dei votanti ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
4. Per le sedute non pubbliche, quando il Consiglio non abbia deliberato che non si

rediga il processo verbale, questo è dato in visione ai Consiglieri nella seduta successiva e, se non vi sono osservazioni, si intende approvato.

5. In caso di seduta segreta il Consiglio, su proposta del Presidente, stabilisce che non sia reso pubblico o non vi sia il resoconto integrale del dibattito.
6. Di ogni seduta pubblica si redige e si applica il resoconto integrale.
7. Il verbale e il resoconto integrale riportano l'indicazione del funzionario estensore e la sottoscrizione del responsabile dei servizi d'aula.

Articolo 62

(Approvazione del processo verbale)

1. Il processo verbale, redatto dopo una seduta del Consiglio regionale, viene trasmesso per via telematica ai Consiglieri.
2. In apertura della seduta successiva il Presidente interpella i Consiglieri presenti per sapere se vi sono osservazioni sul processo verbale relativo alla seduta precedente. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Se ve ne sono, dopo aver concesso la parola per non più di cinque minuti esclusivamente ai Consiglieri che richiedono rettifiche o che intendono chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, il Presidente sottopone ad approvazione, per alzata di mano e senza dichiarazione di voto, il processo verbale.
3. Il processo verbale, dopo l'approvazione, è sottoscritto dal Presidente, dai Consiglieri Segretari e dal Segretario del Consiglio, ed è raccolto in apposito registro da conservarsi nell'archivio del Consiglio.

Articolo 63

(Comunicazioni del Presidente del Consiglio all'inizio della seduta)

1. Il Presidente dopo l'approvazione del processo verbale della seduta precedente:
 - a) comunica all'Assemblea le domande di congedo;
 - b) comunica all'Assemblea i messaggi pervenuti, escludendo scritti anonimi o ritenuti sconvenienti;
 - c) annuncia le risposte della Giunta alle interrogazioni con richiesta di risposta scritta;
 - d) comunica la presentazione di progetti di legge e di regolamento;
 - e) comunica le decisioni del Governo o della Corte costituzionale sulle questioni in cui la Regione sia parte;
 - f) annuncia le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le petizioni e le risoluzioni pervenute alla Presidenza;
 - g) dà comunicazione delle deliberazioni della Giunta regionale sui ricorsi di legittimità costituzionale e per i conflitti di attribuzione davanti alla Corte costituzionale;
 - h) rivolge all'Assemblea messaggi celebrativi, di cordoglio, di commemorazione.

Articolo 64

(Facoltà di parlare)

1. Possono prendere la parola durante le sedute consiliari esclusivamente i Consiglieri regionali e i componenti della Giunta.
2. Possono, altresì, prendere la parola eminenti personalità delle istituzioni, della

politica, della cultura, italiane e straniere, quando ciò venga unanimemente deliberato dall'Ufficio di Presidenza o, in mancanza, dal Consiglio con il voto favorevole di due terzi dei componenti del Consiglio.

CAPO IX DELL'ORDINE DELLE SEDUTE

Articolo 65

(Disciplina delle sedute – Sanzioni)

1. Il Presidente del Consiglio provvede al mantenimento dell'ordine durante le sedute consiliari.
2. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba, con il suo contegno, la libertà della discussione o l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama formalmente nominandolo.
3. Ciascun Consigliere, richiamato all'ordine, qualora intenda dare spiegazione del suo comportamento o delle sue espressioni, può avere la parola, alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, avvenuto nella stessa seduta, ovvero, nei casi più gravi, anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può disporre l'esclusione dall'aula per tutto il resto della seduta.
5. Se il Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà al Segretario le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.
6. Quando un Consigliere abbia provocato tumulti o disordini nell'aula, o abbia trascorso ad ingiurie, minacce o vie di fatto, il Presidente, udito l'Ufficio di Presidenza, può, altresì, proporre al Consiglio di deliberare la censura. La censura comporta l'interdizione di partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni per un periodo da due a quindici giorni di sedute. Detto provvedimento deve essere adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
7. Udite le spiegazioni del Consigliere interessato, la proposta di censura contro un Consigliere viene messa ai voti, senza discussione, per alzata di mano.

Articolo 66

(Tumulto in aula)

1. Qualora sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami all'ordine, il Presidente abbandona il seggio e la seduta si intende sospesa. Ripresa la seduta, se il tumulto continua, il Presidente sospende nuovamente la seduta ovvero la rinvia. In questo caso il Consiglio si intende convocato, senza altro avviso e con lo stesso ordine del giorno, per il successivo giorno feriale e all'ora medesima del giorno precedente, salvo diversa disposizione del Presidente.

Articolo 67

(Polizia del Consiglio)

1. I poteri necessari per il mantenimento dell'ordine in Consiglio spettano al Consiglio stesso e sono esercitati in suo nome dal Presidente, coadiuvato dai Consiglieri

Segretari.

2. La Forza pubblica non può entrare nell'aula se non su invito del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Articolo 68

(Divieto di ingresso ad estranei. Comportamento del pubblico)

1. Nessuna persona estranea al Consiglio o ai servizi relativi può, sotto alcun pretesto, introdursi nell'aula consiliare senza espressa autorizzazione del Presidente.
2. Il pubblico è ammesso nell'apposita tribuna.
3. Le persone che assistono alla seduta dall'apposita tribuna devono astenersi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.
4. I commessi, in esecuzione agli ordini del Presidente, fanno immediatamente uscire chiunque turbi l'ordine. Qualora non sia possibile individuare le persone responsabili, il Presidente dispone lo sgombero delle tribune.
5. In caso di oltraggio al Consiglio o ad alcuno dei suoi membri, il Presidente ordina l'immediata espulsione dell'autore del fatto.
6. La Forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente del Consiglio e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

CAPO X

DELLA INIZIATIVA LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE

Articolo 69

(Qualità della normazione)

1. La redazione dei testi normativi osserva i seguenti principi:
 - a) chiarezza e omogeneità dei testi normativi;
 - b) qualità, coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti;
 - c) semplificazione e riordino del sistema normativo;
 - d) rispetto delle regole di tecnica legislativa e della qualità della legislazione;
 - e) controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione delle politiche regionali, anche mediante l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative.
2. Il Presidente del Consiglio assicura, secondo le disposizioni del presente regolamento, il rispetto dei principi e delle regole di cui al comma 1, nonché delle regole per la redazione dei testi normativi adottate dall'Ufficio di Presidenza.
3. Sulle proposte di atti assegnate alle Commissioni, le strutture competenti all'istruttoria predispongono la scheda di analisi tecnico normativa (ATN) che indica:
 - a) le osservazioni in ordine alla legittimità costituzionale e conformità statutaria, nonché al rispetto delle disposizioni normative statali ed europee;
 - b) le osservazioni sul rispetto delle regole di tecnica legislativa di cui al comma 2;
 - c) le eventuali proposte di modifica tecnica necessarie a garantire la chiarezza e l'omogeneità del testo.

Articolo 70
(Riordino normativo)

1. I progetti di legge di riordino normativo di cui all'articolo 44, comma 2, dello Statuto sono elaborati dalla Commissione consiliare competente e approvati dal Consiglio secondo quanto previsto dagli articoli 50 e 91 del presente regolamento.
2. Il Consiglio regionale, altresì, può attribuire alla Giunta l'elaborazione degli schemi di testo di riordino normativo individuando gli atti normativi da coordinare e stabilendo i principi e i criteri direttivi del riordino.
3. Gli schemi di testo proposti dalla Giunta ai sensi del comma 2 sono successivamente approvati dal Consiglio regionale, con la sola votazione finale.

Articolo 71
(Presentazione di proposte di legge, di regolamento e di altri atti di competenza del Consiglio)

1. L'iniziativa delle leggi è esercita dai soggetti di cui all'articolo 39, comma 1, dello Statuto regionale, mediante la presentazione di proposte da presentarsi al Presidente del Consiglio redatte in articoli ed accompagnate da una relazione illustrativa che ne esplicita le finalità ed il contenuto e, in caso di dichiarazione d'urgenza ne specifica le ragioni.
2. Le proposte di legge presentate ad iniziativa dei Consigli comunali sono sottoscritte dai Sindaci dei rispettivi Comuni.
3. I progetti di legge che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, indicano i mezzi per farvi fronte con apposita relazione tecnico-finanziaria.
4. I testi dei progetti di legge sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale.
5. Le disposizioni del presente regolamento concernenti l'iniziativa e la discussione dei progetti di legge si applicano, in quanto compatibili, anche alle proposte di regolamento e di altri atti di competenza del Consiglio ai sensi dello Statuto.

Articolo 72
(Dichiarazione d'urgenza)

1. All'atto della presentazione di una proposta di legge, di regolamento o di deliberazione o anche successivamente, i Consiglieri o la Giunta regionale possono chiedere al Consiglio che ne sia dichiarata la urgenza, solo se nella relazione illustrativa ne siano specificate le ragioni.
2. Il Consiglio decide, a maggioranza dei suoi componenti, che ne sia dichiarata l'urgenza e la legge è promulgata nel termine da esso stabilito.
3. Il termine è sospeso nei casi di cui all'articolo 42, comma 3, dello Statuto regionale.

Articolo 73
(Ritiro delle proposte di legge)

1. Le proposte di legge all'esame del Consiglio possono essere ritirate prima della votazione degli articoli.
2. Per le proposte di legge di iniziativa della Giunta, il ritiro avviene su richiesta del Presidente o del Vicepresidente della Giunta.
3. Per le proposte di legge di iniziativa consiliare, il ritiro avviene su richiesta scritta

dei proponenti. Se solo alcuni dei proponenti sottoscrivono la richiesta, la proposta prosegue il suo iter a firma degli altri proponenti.

Articolo 74
(Proposte di iniziativa popolare)

1. Ricevuto il progetto di legge di iniziativa popolare, il Presidente del Consiglio regionale lo trasmette entro cinque giorni alla Consulta di garanzia statutaria.
2. Dal momento del ricevimento della proposta di legge, la Consulta di garanzia statutaria verifica l'ammissibilità della proposta ed entro trenta giorni esprime il proprio parere e lo notifica ai promotori del progetto.
3. In caso di parere negativo, i promotori del progetto possono presentare osservazioni entro quindici giorni dal ricevimento. Ricevute le osservazioni, la Consulta di garanzia statutaria valuta nuovamente l'ammissibilità della proposta ed entro trenta giorni esprime un nuovo parere e lo notifica ai promotori del progetto. In caso di parere negativo, il progetto di legge non ha ulteriore corso.
4. In caso di parere positivo, il Presidente del Consiglio assegna il progetto di legge ai sensi dell'articolo 34 del presente regolamento.
5. Alle sedute della Commissione consiliare referente partecipa una delegazione composta da un massimo di tre promotori, che illustra la proposta, assiste alla discussione e può, di volta in volta, intervenire nella stessa su autorizzazione del Presidente della Commissione.
6. In ogni caso, i progetti di legge di iniziativa popolare sono esaminati dal Consiglio entro sei mesi dalla dichiarazione di ammissibilità e non decadono con la fine della legislatura.

Articolo 75
(Progetti di legge pendenti alla fine della legislatura)

1. Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, salva diversa disposizione dello Statuto medesimo.

CAPO XI
DELLA DISCUSSIONE IN CONSIGLIO

Articolo 76
(Iscrizione a parlare)

1. I Consiglieri che intendono intervenire nella discussione devono iscriversi richiedendolo alla Presidenza prima dell'inizio della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. I Consiglieri prendono la parola secondo l'ordine di iscrizione, salva la facoltà del Presidente di alternare, per quanto possibile, oratori di gruppi diversi. È consentito lo scambio di turno tra Consiglieri, dandone comunicazione al Presidente.
3. Se un Consigliere chiamato dal Presidente non risulta presente, decade dalla facoltà di parlare.
4. Gli oratori, ottenuta la parola dal Presidente, svolgono l'intervento dal proprio

- banco, in piedi e rivolti al Presidente.
5. I consiglieri che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste al Consiglio su argomenti non iscritti all'ordine del giorno della seduta debbono informare, prima dell'inizio della seduta, il Presidente del Consiglio dell'oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione.
 6. Ai componenti della Giunta che non intervengano in rappresentanza di quest'ultima si applica il comma 1.

Articolo 77

(Divieto di parlare due volte nella stessa discussione)

1. Ciascun Consigliere può parlare una sola volta nella stessa discussione, tranne che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami all'ordine del giorno o al regolamento, per la priorità delle votazioni, nonché su questioni pregiudiziali o sospensive prima dell'inizio della discussione.

Articolo 78

(Durata degli interventi)

1. L'oratore si deve attenere nel suo intervento all'argomento in discussione; il Presidente toglie la parola all'oratore che, benché richiamato per due volte ad attenersi al tema in discussione, continua a discostarsene.
2. La durata di ciascun intervento non può eccedere i dieci minuti nella discussione sulle linee generali del progetto ed i cinque minuti per la discussione di ciascun articolo o per l'illustrazione di emendamenti, salvo diverse intese raggiunte in sede di Conferenza dei capigruppo, tenuto conto della particolare importanza o complessità degli argomenti in discussione.
3. Nessun discorso può essere interrotto e rimandato ad altra seduta per la sua continuazione.
4. Il Presidente del Consiglio, anche su richiesta di un Presidente di gruppo consiliare, può aumentare i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza o complessità degli argomenti in discussione lo richiede.

Articolo 79

(Questioni pregiudiziali, sospensive e regolamentari)

1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si debba discutere o la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba essere rinviata al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte, prima che la discussione sia iniziata, da ogni singolo Consigliere e, dopo, da almeno due Consiglieri.
2. La questione è discussa prima che inizi o continui la discussione che, comunque, non può proseguire prima che la questione non sia stata respinta.
3. Due soli Consiglieri, oltre il proponente, possono parlare, uno a favore e l'altro contro per non oltre cinque minuti ciascuno.
4. In caso di concorso di più pregiudiziali, il Consiglio procede a distinguere quelle di legittimità costituzionale e statutaria da quelle di merito; su ciascuna categoria si procede ad un'unica discussione con le modalità di cui al comma 3 e quindi a due

separate votazioni.

5. In caso di concorso di più questioni sospensive, comunque motivate, ha luogo un'unica discussione e il Consiglio decide con un'unica votazione sulla sospensiva e quindi, se questa è approvata, sulla durata della sospensione.
6. La questione regolamentare ha la precedenza su ogni altra.
7. Un solo Consigliere può parlare a favore e uno contro per non oltre cinque minuti ciascuno, e l'Assemblea, se chiamata a farlo, decide per alzata di mano.
8. Se la questione regolamentare sorge nel corso della seduta di una Commissione, questa, se la ritiene non manifestamente infondata, ne informa il Presidente del Consiglio il quale decide in via esclusiva, sentita eventualmente la Giunta per il regolamento.
9. Non è ammissibile il ricorso alla questione pregiudiziale e sospensiva per proposte di legge, di regolamento e di provvedimenti amministrativi all'esame del Consiglio di cui al comma 5 dell'articolo 41 del presente regolamento, salvo che per le pregiudiziali di legittimità costituzionale e statutaria.
10. Su tutte le questioni di cui al presente articolo le votazioni hanno luogo per alzata di mano senza ulteriori dichiarazioni di voto.

Articolo 80 (Fatto personale)

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni diverse da quelle espresse.
2. In tal caso, chi chiede la parola deve indicare in che cosa consista il fatto personale. Il Presidente decide e, se il Consigliere insiste, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.
3. Colui che ha dato origine, con le sue affermazioni, al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunciate.
4. Gli interventi relativi al fatto personale non possono superare i cinque minuti.

CAPO XII DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Articolo 81 (Disciplina della discussione)

1. La discussione in Consiglio dei progetti di legge comprende la discussione sulle linee generali del progetto e la discussione degli articoli.
2. La discussione sulle linee generali di progetti di legge consiste in interventi, nell'ordine, dei relatori per la maggioranza e per la minoranza, del Presidente o di un membro della Giunta e dei Consiglieri iscritti a parlare. Quando non vi siano altri Consiglieri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e concede la parola al rappresentante della Giunta regionale.
3. Dopo la chiusura della discussione il Presidente concede la parola, per non più di venti minuti, se ne facciano richiesta, ai relatori per la minoranza e per la maggioranza, al Presidente o a un membro della Giunta per replicare agli intervenuti nella discussione stessa.

4. È ammessa una sola replica.
5. Su richiesta di almeno cinque Consiglieri la discussione generale può essere chiusa anticipatamente. La richiesta è posta ai voti dal Presidente e sulla stessa possono intervenire un oratore contro e uno a favore per non oltre cinque minuti ciascuno.

Articolo 82 *(Ordini del giorno)*

1. Nel caso di richiesta di rinvio alle Commissioni della legge possono essere presentati, sino alla chiusura della discussione generale, ordini del giorno concernenti il contenuto della legge, o che servono di istruzione alle Commissioni.
2. Gli ordini del giorno sono illustrati dai proponenti nel termine massimo di cinque minuti e sono votati, anche per parti separate, prima del passaggio alla discussione degli articoli.
3. Nel corso della discussione degli articoli possono essere presentati e svolti, per non più di cinque minuti, ordini del giorno che servono di istruzione alla Giunta in relazione alla legge in esame.
4. Questi ultimi sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo ma prima della votazione finale.
5. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano emendamenti o articoli aggiuntivi respinti. In tal caso sono dichiarati inammissibili dal Presidente.
6. Su ogni ordine del giorno possono aversi solamente dichiarazioni di voto, di durata non superiore a tre minuti.

Articolo 83 *(Ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli)*

1. Prima che si apra la discussione generale o nel corso di essa, cinque Consiglieri possono presentare un ordine del giorno diretto ad impedire il passaggio all'esame degli articoli.
2. L'ordine del giorno è presentato per iscritto al Presidente ed è illustrato da uno dei proponenti per un tempo non eccedente i cinque minuti. In caso di chiusura anticipata della discussione generale, al proponente che non abbia potuto illustrare il proprio ordine del giorno è concessa la facoltà di svolgerlo per non più di cinque minuti.
3. L'ordine del giorno è votato al termine della discussione generale.
4. Se il Consiglio delibera il non passaggio agli articoli, il provvedimento si intende respinto ed è cancellato dall'ordine del giorno del Consiglio.

Articolo 84 *(Discussione degli articoli)*

1. Ciascun articolo è innanzitutto discusso nel suo complesso.
2. Esaurita la discussione generale di una proposta di legge e la votazione di eventuali ordini del giorno, il Consiglio passa alla discussione di singoli articoli e, articolo per articolo, agli eventuali emendamenti presentati dai Consiglieri e dalla Giunta e quindi degli allegati ad esso collegati. Conclusa la discussione di un articolo nel suo complesso, si passa alla discussione degli emendamenti ad esso relativi. L'emendamento presentato è illustrato da uno dei proponenti.

3. Hanno diritto di intervenire per primi i presentatori di emendamenti nell'ordine stabilito dal comma 3 dell'articolo 86 del presente regolamento.
4. La discussione non può essere chiusa se non dopo che siano stati illustrati tutti gli emendamenti.
5. Ciascun Consigliere può prendere la parola una sola volta sugli emendamenti salvo che nel corso della discussione siano presentati subemendamenti ai suoi emendamenti.
6. Ogni intervento di cui al presente articolo non può eccedere i cinque minuti.
7. Su proposta del Presidente della competente Commissione o di sette Consiglieri, il Consiglio può deliberare che uno o più articoli o disposizioni contenuti in un progetto di legge o di regolamento siano da esso stralciati, quando siano suscettibili di costituire un'autonoma normativa.

Articolo 85

(Presentazione degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi)

1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Se sono respinti in Commissione, possono essere ripresentati in Assemblea. La presentazione può avvenire anche il giorno stesso della seduta ma almeno un'ora prima della discussione degli articoli a cui gli emendamenti o gli articoli aggiuntivi si riferiscono.
2. I nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti devono essere presentati almeno ventiquattro ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli a cui si riferiscono.
3. Se proposti da un gruppo consiliare o sottoscritti da tre Consiglieri o dalla Giunta regionale, possono essere presentati anche un'ora prima della seduta.
4. Gli emendamenti che comportano aumento di spesa, o che comunque incidono sul programma regionale di sviluppo o sul bilancio della Regione, sono trasmessi dal Presidente, subito dopo la loro presentazione, alla Commissione competente perché esprima il proprio parere; questo può essere dato anche verbalmente nel corso della seduta.
5. Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano proposti da un gruppo consiliare, da tre Consiglieri o dalla Giunta regionale.
6. I relatori e la Giunta esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione.
7. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporre la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da altri.
8. Gli articoli aggiuntivi o gli emendamenti, in copia, sono, immediatamente, messi a disposizione dei Consiglieri.

Articolo 86

(Votazione degli articoli e degli emendamenti)

1. La votazione è effettuata sugli emendamenti proposti e sull'intero articolo.
2. Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti l'articolo nel testo originario.
3. Se sono presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti in votazione

cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario, ovvero prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi.

4. I subemendamenti sono votati prima degli emendamenti a cui afferiscono. Se sono presentati una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre, dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi fino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri.
5. L'approvazione di emendamenti di portata più restrittiva preclude l'esame di ulteriori emendamenti di portata più concessiva e viceversa. Il Presidente del Consiglio dichiara decaduti e pertanto non pone in votazione gli emendamenti che risultino in contrasto logico-giuridico con precedenti votazioni effettuate su altri emendamenti.
6. L'ordine di votazione degli emendamenti è stabilito dal Presidente del Consiglio che, nel decidere, si ispira ai principi dell'economia e della chiarezza delle votazioni. Se più emendamenti presentati ad uno stesso articolo da più Consiglieri hanno contenuto identico o simile, il Presidente pone in votazione il primo in ordine di presentazione dichiarando assorbiti gli altri.
7. Qualora un progetto di legge consista in un solo articolo, dopo la votazione degli emendamenti non si dà luogo alla votazione dell'articolo unico, ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso, salvo il caso di presentazione di articoli aggiuntivi.
8. Nel caso in cui tutti gli articoli di una proposta di legge siano stati respinti, il Presidente del Consiglio non dà luogo alla votazione finale dichiarando che la proposta è respinta.
9. Prima della votazione di un articolo o di un emendamento è data facoltà a ciascun Consigliere di dichiarare soltanto se favorevole o contrario oppure se si astiene dalla votazione.
10. Conclusa la votazione degli emendamenti e degli articoli si procede al voto finale sulla legge nel suo complesso. Prima della votazione finale di un progetto di legge, un Consigliere per ciascun gruppo ed i rappresentanti delle componenti politiche di minoranza e di maggioranza del gruppo misto possono fare una dichiarazione di voto a nome del gruppo e delle rispettive componenti per un tempo non superiore a cinque minuti. È fatta salva la facoltà di intervenire per i Consiglieri che intendono dissociarsi dalle posizioni assunte dal proprio gruppo.

Articolo 87

(Votazioni per parti separate e degli allegati)

1. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un proprio valore normativo è sempre ammessa la votazione per parti separate.
2. La votazione per parti separate può essere richiesta da ciascun Consigliere e su di essa decide il Presidente.
3. Qualora un articolo faccia rinvio ad un allegato alla proposta di legge in discussione, tale allegato è votato unitamente all'articolo.

4. Gli emendamenti all'allegato sono presentati e votati come emendamenti all'articolo che rinvia all'allegato stesso.
5. Nel caso in cui un allegato sia richiamato da più articoli, esso viene trattato e votato unitamente al primo articolo che lo richiama.
6. Nel caso in cui sia respinto l'articolo che fa rinvio ad un allegato, il Presidente del Consiglio dispone il rinvio in Commissione della proposta di legge.

Articolo 88

(Limiti all'ammissibilità di ordini del giorno, articoli aggiuntivi o emendamenti)

1. Il Presidente decide riguardo all'ammissibilità di ordini del giorno, articoli aggiuntivi, emendamenti e subemendamenti.
2. Sono inammissibili gli articoli aggiuntivi, gli emendamenti e subemendamenti che siano:
 - a) formulati con frasi sconvenienti;
 - b) relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione;
 - c) redatti in maniera non chiara o privi della firma leggibile del proponente;
 - d) puramente formali ovvero privi di portata innovativa;
 - e) manifestamente contrari ai principi costituzionali e statutari;
 - f) recanti maggiori spese o minori entrate.
3. Sono inammissibili gli ordini del giorno:
 - a) relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione;
 - b) formulati con frasi sconvenienti;
 - c) redatti in maniera non chiara o privi della firma leggibile del proponente;
 - d) in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della discussione;
 - e) che impegnino gli organi regionali ad adempimenti manifestamente estranei alle loro competenze.
4. Se il proponente insiste il Presidente può consultare l'Assemblea, che decide senza discussione per alzata di mano o votazione elettronica.

Articolo 89

(Correzioni di forma e coordinamento)

1. Prima che il progetto di legge o di regolamento sia votato nel suo complesso, i relatori, la Giunta o un Consigliere possono proporre al Presidente correzioni di forma e interventi di coordinamento, sulle quali il Consiglio delibera.
2. Ove tali correzioni o interventi di coordinamento si presentino complessi e di notevole portata, il Presidente può rinviare la votazione sul testo nel suo complesso.
3. Il Consiglio può, se occorre, autorizzare il Presidente al coordinamento formale del testo approvato.

Articolo 90

(Brevi sospensioni)

1. Il Presidente, su sua iniziativa o su richiesta del Presidente della Giunta o di un capogruppo, ha facoltà di sospendere la seduta quando insorgono motivi connessi alla discussione in corso che richiedano consultazioni tra i gruppi.

Articolo 91
(Procedimento redigente)

1. Nei casi in cui sia stato disposto l'esame in sede redigente ai sensi dell'articolo 50 del presente regolamento il Consiglio, una volta conclusa la discussione generale, esprime il solo voto finale sul testo nella sua interezza. Non è ammessa la presentazione di emendamenti al testo stesso.
2. Nei casi previsti dall'articolo 50 del presente regolamento, sull'assegnazione in sede redigente richiesta si svolge la discussione in aula. Nel corso della discussione possono essere presentati ordini del giorno con cui si fissano i criteri generali ai quali deve attenersi la Commissione per l'approvazione degli articoli della proposta di legge. Il Consiglio vota prima sull'assegnazione e, se la richiesta è approvata, sugli ordini del giorno presentati.

Articolo 92
(Rinvio in Commissione)

1. Quando ciò appaia opportuno per il buon andamento della discussione anche in seguito alla presentazione di emendamenti il Presidente del Consiglio, su propria iniziativa o su richiesta di un capogruppo o del Presidente della Giunta, può decidere il rinvio in Commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti, con il compito di effettuare un lavoro istruttorio sui diversi emendamenti.
2. La Commissione deve riferire al Consiglio entro il termine precisato dal Presidente del Consiglio.

Articolo 93
(Riesame degli atti)

1. Nel caso in cui il contenuto di un atto, a seguito di notifica alla Commissione europea della relativa proposta, sia oggetto di osservazioni da parte della stessa Commissione, il Presidente del Consiglio, ricevuta dal Presidente della Giunta la conseguente proposta di modifica dell'atto oggetto di osservazioni, assegna nuovamente lo stesso alla Commissione consiliare competente perché lo riesami, limitatamente alle parti oggetto delle osservazioni e alla conseguente proposta di modifica, e ne riferisca al Consiglio. Il Consiglio delibera sulle sole parti oggetto di osservazioni e sulle conseguenti proposte di modifica.
2. Nel caso di annullamento, anche parziale di una legge della Regione in forza di una sentenza della Corte costituzionale ovvero di abrogazione in seguito a referendum, la questione relativa ai provvedimenti conseguenziali da adottare viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale o alla proclamazione dei risultati del referendum.

Articolo 94
(Applicabilità del procedimento legislativo)

1. Le disposizioni del presente Capo si osservano anche per le proposte di legge alle Camere, per i regolamenti di competenza consiliare, per le proposte di deliberazione nonché, in quanto applicabili, per la presentazione, discussione ed

approvazione degli affari sottoposti al Consiglio regionale.

Articolo 95
(Promulgazione e pubblicazione)

1. Le leggi regionali approvate dal Consiglio sono trasmesse dal Presidente del Consiglio al Presidente della Giunta entro e non oltre sette giorni dalla loro approvazione per la successiva promulgazione e pubblicazione, ai sensi degli articoli 42 e 43 dello Statuto regionale.

CAPO XIII
DEL NUMERO LEGALE, DELLE DELIBERAZIONI E DELLE VOTAZIONI

Articolo 96
(Validità delle sedute- Numero legale)

1. Salvo i casi in cui la Costituzione, lo Statuto o altra disposizione di legge richiedano maggioranze speciali, le deliberazioni del Consiglio regionale sono valide quando alle votazioni partecipa la maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.
2. Si presume che il Consiglio regionale sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia, prima di ogni deliberazione da adottarsi con votazione per alzata di mano, un Consigliere può richiedere la verifica del numero legale ed essa è disposta dal Presidente. Il Presidente, inoltre, procede d'ufficio alla verifica prima della votazione di una proposta per l'approvazione della quale sia richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio o altra maggioranza qualificata.
3. I firmatari di una domanda di votazione qualificata, così come i richiedenti la verifica del numero legale, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.
4. Se il Consiglio non è in numero legale, il Presidente del Consiglio può sospendere la seduta.
5. Sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario o che dichiarano di astenersi dal voto.

Articolo 97
(Maggioranza per l'approvazione delle deliberazioni)

1. Sono approvate le deliberazioni che abbiano raccolto la maggioranza dei voti espressi dai Consiglieri presenti, ad eccezione dei casi per i quali la Costituzione, lo Statuto, la legislazione statale ed il presente regolamento prevedano maggioranze diverse.
2. Ai fini del comma precedente, sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario o che dichiarano di astenersi dal voto.
3. In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata.
4. I Segretari tengono nota dei votanti e di coloro che abbiano fatto dichiarazione di astensione ai sensi del comma 1.

Articolo 98
(Dichiarazioni di voto o di astensione)

1. Un Consigliere per ciascun gruppo può annunciare, prima di ogni votazione, il voto del proprio gruppo, dichiarando se è favorevole, contrario o se si astiene, esponendone i motivi. Ciascun Consigliere può esprimere dissenso rispetto alla posizione espressa dal proprio gruppo di appartenenza. Tali interventi non potranno superare i cinque minuti.
2. Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto salvo che per un richiamo alle disposizioni del regolamento relativo all'esecuzione della votazione in corso.

Articolo 99
(Votazioni)

1. Tutte le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Si vota a scrutinio segreto per eleggere ad incarichi o revocare da incarichi persone e, comunque, sulle questioni concernenti persone.
3. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano, per procedimento elettronico o per appello nominale.
4. Nello scrutinio segreto, il Consigliere segretario è assistito da tre Consiglieri scrutatori, che provvedono al controllo delle votazioni.

Articolo 100
(Effettuazione delle votazioni)

1. In Consiglio la votazione si effettua di norma mediante procedimento elettronico, salvo che un Presidente di gruppo consiliare o due Consiglieri, chiedano che la votazione sia effettuata per alzata di mano. Il voto per alzata di mano può essere disposto anche su iniziativa del Presidente.
2. Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova se ne viene fatta richiesta prima della proclamazione. La riprova è disposta dal Presidente del Consiglio, con votazione mediante procedimento elettronico, dopo aver vietato l'accesso e l'uscita dall'aula.
3. La votazione finale delle leggi è sempre effettuata con procedimento elettronico, salvo quanto previsto dal comma 4. Il tabulato di tale votazione è allegato al processo verbale.
4. Qualora sia prescritto dalla Costituzione o dallo Statuto, nonché qualora ne facciano richiesta otto Consiglieri, si procede a votazione per appello nominale. Per il voto con appello nominale il Presidente indica il significato del sì o del no. All'appello, effettuato da uno dei Segretari, si procede seguendo l'ordine alfabetico. Esaurito il primo appello, si procede ad un secondo appello dei Consiglieri che non hanno risposto al precedente. Terminata la votazione viene consegnato al Presidente del Consiglio, a cura dei Consiglieri segretari, l'elenco dei Consiglieri presenti e di quelli votanti, con l'indicazione della maggioranza richiesta e del voto espresso da ciascuno. Il Presidente comunica il risultato della votazione. L'elenco dei Consiglieri votanti con la indicazione del voto da ciascuno espresso viene indicato nel resoconto della seduta.
5. Quando si verificano irregolarità, il Presidente, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

6. Il Presidente, nei casi di votazione per appello nominale o a scrutinio segreto comunica il risultato della votazione.
7. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente con la formula: "Il Consiglio approva" o "Il Consiglio non approva".
8. Le votazioni per le quali è stabilito il ricorso allo scrutinio segreto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 99 del presente regolamento, sono espletate mediante l'espressione del voto su apposita scheda. I Consiglieri, dopo aver espresso il loro voto, sono chiamati dai Segretari, mediante appello, a introdurre la propria scheda di voto, piegata, nell'apposita urna. Esaurito il primo appello, si procede ad un secondo appello dei Consiglieri che non hanno risposto al precedente. I Segretari, una volta terminato il secondo appello, procedono allo spoglio delle schede esaurito il quale consegnano al Presidente del Consiglio l'elenco dei Consiglieri presenti, di quelli votanti, della maggioranza richiesta e gli comunicano l'esito della votazione. Il Presidente del Consiglio proclama l'esito della votazione. L'elenco, firmato dai due Consiglieri segretari, viene allegato al processo verbale della seduta.
9. Nei casi d'irregolarità nella votazione o di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto, il Presidente del Consiglio, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata rinnovazione con le modalità opportune.

Articolo 101

(Nomina degli amministratori e voto limitato)

1. Il Consiglio regionale, nei casi previsti dalla legge, nomina gli amministratori di aziende, di enti dipendenti e di società direttamente o indirettamente partecipate della Regione.
2. Qualora sia prevista la rappresentanza delle minoranze, ciascun Consigliere scrive su apposita scheda un solo nominativo, se è chiamato a votare per uno o due membri, i nomi dei due terzi dei membri da eleggere se chiamato a votare per un numero superiore a due, salvo diversa disposizione di legge.
3. Salvo diversa disposizione di legge, si intendono nominati i candidati che al primo scrutinio ottengano il maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito eguale numero di voti si procede, se necessario, al ballottaggio fra essi. In caso di ulteriore parità risulta eletto il maggiore di età.
4. La stessa procedura si adotta nelle elezioni suppletive, in quanto possibile.
5. Nel caso la nomina di amministratori di aziende, di enti dipendenti e di società direttamente o indirettamente partecipate dalla Regione sia di competenza della Giunta, il Consiglio, entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto regionale, può richiedere chiarimenti alla Giunta in merito al possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui la Giunta non fornisca i chiarimenti entro il termine di trenta giorni, la nomina deve ritenersi inefficace.
6. Il Consiglio regionale può esprimere, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, la censura nei confronti di dirigenti generali e di amministratori di aziende, enti dipendenti dalla Regione e di società direttamente o indirettamente partecipate dalla Regione, mediante mozione motivata, secondo il procedimento di cui all'articolo 53 dello Statuto. Il Presidente della Giunta regionale riferisce al Consiglio in ordine ai provvedimenti conseguenti all'approvazione della mozione

di censura.

CAPO XIV DEGLI ALTRI PROCEDIMENTI

Articolo 102

(Provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio adottati dalla Giunta in via d'urgenza: esame)

1. I provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio adottati in via d'urgenza dalla Giunta e trasmessi per la ratifica al Presidente del Consiglio sono iscritti all'ordine del giorno della prima seduta successiva all'inoltro previa convocazione del Consiglio.

Articolo 103

(Sessioni di bilancio del Consiglio regionale)

1. I lavori del Consiglio regionale per la trattazione degli atti di programmazione economico finanziaria sono organizzati in due apposite sessioni, la cui durata è stabilita in sede di programmazione dei lavori consiliari.
2. Nei sette giorni lavorativi antecedenti le sessioni non si svolgono altre sedute del Consiglio, salvo che per la trattazione di provvedimenti urgenti e indifferibili.
3. La prima sessione, da tenersi, di norma, entro il 31 luglio, comprende l'esame del rendiconto annuale generale, dell'assestamento di bilancio e del documento di economia e finanza regionale.
4. La seconda sessione, da tenersi entro il 31 dicembre, comprende l'esame dei progetti di legge di stabilità e collegati alla legge di stabilità, del bilancio di previsione annuale e pluriennale.
5. All'ordine del giorno delle sessioni non possono essere iscritti altri argomenti.

Articolo 104

(Modalità di trattazione del Documento di economia e finanza regionale - DEFR)

1. Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) è assegnato in sede referente alla Commissione consiliare competente in materia di bilancio e programmazione e, per l'espressione del parere di competenza, a tutte le altre Commissioni.
2. La Commissione competente esamina il DEFR e acquisisce i pareri delle altre Commissioni e formula una proposta di risoluzione al Consiglio.
3. La relazione scritta della Commissione, le eventuali relazioni scritte di minoranza e la proposta di risoluzione sono trasmesse al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno.
4. La discussione in Assemblea sul DEFR e sulla risoluzione è unica. Possono essere presentati emendamenti alla risoluzione nei modi e nei termini ordinari; non sono ammessi ordini del giorno o mozioni.
5. La votazione finale sulla risoluzione avviene per appello nominale.
6. La risoluzione consiliare può indicare alla Giunta regionale la necessità di apportare modifiche o integrazioni al DEFR. Delle conseguenti determinazioni adottate dalla Giunta è data comunicazione al Consiglio contestualmente alla presentazione del bilancio preventivo, della legge di stabilità e relativi collegati.

7. Qualora lo richiedano eventi nuovi o imprevisti, influenti sul quadro delle risorse e degli obiettivi programmatici, verificatisi successivamente all'approvazione della risoluzione, la Giunta regionale presenta al Consiglio una nota di aggiornamento al DEFR approvato.
8. L'esame della nota di aggiornamento da parte del Consiglio, ha luogo secondo le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, prima della conclusione in Commissione dell'esame istruttorio dei progetti della legge di stabilità e dei collegati e del bilancio di previsione.

Articolo 105

(Modalità di esame e votazione dei provvedimenti finanziari)

1. I progetti di legge riguardanti la legge di stabilità regionale, il bilancio preventivo e le relative variazioni, l'assestamento di bilancio ed il rendiconto della Regione sono assegnati alla Commissione competente in materia di bilancio e programmazione ed alle altre Commissioni competenti per materia ai fini della espressione del loro parere, secondo quanto previsto dall'articolo 34 del presente regolamento.
2. Alle note di variazione al bilancio presentate dalla Giunta regionale dopo la presentazione del progetto di legge di approvazione del bilancio, nonché alle note di variazione concernenti l'assestamento di bilancio, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
3. Le leggi regionali con le quali si approvano la legge di stabilità e i collegati, il bilancio preventivo, l'assestamento di bilancio, nonché il rendiconto, devono essere approvate con votazione mediante appello nominale ed alzata di mano.
4. Gli emendamenti ai progetti di legge riguardanti il bilancio, le relative variazioni e l'assestamento di bilancio non sono ammessi, sia in Commissione sia in aula, ove abbiano l'effetto di diminuire le entrate o di aumentare le spese, salvo che siano di carattere compensativo e rispettino i vincoli all'equilibrio del bilancio discendenti dalla legislazione in vigore.
5. Non sono ammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi concernenti materie estranee all'oggetto proprio della legge di bilancio o che contrastino con i criteri per la determinazione di nuove o maggiori spese o di nuove entrate, come definiti dalla legge.
6. Non è ammessa la presentazione di emendamenti al progetto di legge riguardante l'approvazione del rendiconto e volti a modificare le poste del medesimo.

Articolo 106

(Modalità di trattazione dei collegati alla legge di stabilità)

1. Il progetto di legge collegato alla legge di stabilità è assegnato alla Commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio e, per l'espressione del parere di competenza, alle altre Commissioni consiliari secondo quanto previsto dall'articolo 34 del presente regolamento.
2. Il Presidente del Consiglio, prima dell'assegnazione, verifica che il progetto di legge non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legge regionale di contabilità e, se del caso, dispone lo stralcio delle disposizioni ritenute estranee, dandone comunicazione al Presidente della Giunta e ai Consiglieri.
3. Il progetto di legge di cui al presente articolo è esaminato dall'Assemblea

nell'apposita sessione di bilancio prima dell'esame e delle votazioni sui progetti della legge di stabilità e del bilancio.

4. Non sono ammissibili in Commissione emendamenti e articoli aggiuntivi che concernono materie estranee all'oggetto del progetto di legge, come definito a norma del comma 2 o che contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definite dalla legge regionale di contabilità.
5. Sono ammissibili in Assemblea solo gli emendamenti che riguardino le materie oggetto degli specifici articoli del progetto di legge licenziato dalla Commissione.

Articolo 107

(Procedimento per l'esame del progetto di legge di bilancio)

1. La programmazione e il calendario dei lavori del Consiglio e delle Commissioni devono consentire la conclusione dell'esame del progetto di legge del bilancio entro il termine della sessione, e comunque non oltre la scadenza dell'eventuale esercizio provvisorio.
2. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con la votazione finale sulla legge di stabilità e sulla legge di bilancio.

Articolo 108

(Approvazione del Piano strategico regionale - PSR)

1. Il Piano strategico regionale (PSR) è approvato dal Consiglio regionale con legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta trasmette al Consiglio una relazione programmatica ai sensi dell'articolo 45, comma 4, dello Statuto. La relazione è assegnata alla Commissione competente in materia di Bilancio e programmazione e trasmessa alle Commissioni competenti per materia ai fini del parere di merito per gli aspetti di competenza. Il parere è reso entro dieci giorni dalla trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, si procede in assenza del parere.
3. La Commissione Bilancio e programmazione, tenuto conto dei pareri di cui al comma 2, nei successivi dieci giorni approva una risoluzione recante gli indirizzi alla Giunta regionale per l'adozione del PSR. La risoluzione approvata dalla Commissione è trasmessa al Presidente del Consiglio ed è approvata dal Consiglio entro dieci giorni dalla trasmissione. La risoluzione è trasmessa al Presidente della Giunta regionale.
4. Il progetto di legge recante il Piano strategico regionale elaborato dalla Giunta è assegnato alla Commissione Bilancio e programmazione. Il Consiglio procede all'approvazione della legge comunque entro trenta giorni dalla trasmissione del progetto di legge.

Articolo 109

(Bilancio e conto consuntivo del Consiglio)

1. Il progetto di bilancio del Consiglio è deliberato dall'Ufficio di Presidenza.
2. L'Ufficio di Presidenza chiede alla Giunta che sia iscritta nel progetto di bilancio della Regione la somma complessiva necessaria per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Consiglio, poi, con separato provvedimento, nell'ambito di detto stanziamento, approva il proprio bilancio.
4. Le proposte di variazione di spesa globale sono approvate dal Consiglio.

5. Il conto consuntivo del Consiglio, deliberato dall'Ufficio di Presidenza, è discusso e posto in votazione in Consiglio.

Articolo 110

(Parere sui bilanci preventivi degli enti dipendenti)

1. La Giunta trasmette al Presidente del Consiglio, ai fini dell'espressione del parere, la proposta di deliberazione, accompagnata dal bilancio preventivo dell'ente, azienda o altro organismo dipendente dalla Regione. Il Presidente del Consiglio assegna l'atto alla Commissione competente per materia che esprime il proprio parere nel termine di trenta giorni.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, senza che la Commissione abbia espresso alcun parere, il rappresentante della Giunta può chiedere l'iscrizione della proposta all'ordine del giorno nel corso della conferenza dei capigruppo nell'ambito dei lavori per l'esame e approvazione in aula.

Articolo 111

(Deliberazione di richiesta di referendum abrogativo ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione)

1. Quando la Giunta o un Consigliere propongono di richiedere un referendum ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno della seduta successiva alla presentazione.
2. Il Consiglio può deliberare di discuterla immediatamente oppure di rinviarla all'esame della Commissione competente per materia perché riferisca al Consiglio; qualora la richiesta si riferisca a materie escluse dalla competenza delle Commissioni il Consiglio può deliberare l'istituzione di una Commissione speciale composta ai sensi dell'articolo 51 del presente regolamento.
3. La richiesta di referendum è approvata se riceve il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione. Subito dopo l'approvazione della richiesta, il Consiglio procede alla nomina del delegato e del suo supplente.
4. Il Presidente del Consiglio, entro sette giorni dalla deliberazione della richiesta di referendum, provvede a trasmettere la deliberazione stessa ai Presidenti dei Consigli delle altre Regioni.
5. Lo stesso Presidente comunica, senza indugio, al Consiglio analoghe deliberazioni che gli pervengano da altre Regioni.

Articolo 112

(Deliberazioni di richiesta di referendum costituzionale)

1. Le disposizioni dell'articolo 111 del presente regolamento si applicano anche alle proposte per sottoporre a referendum le leggi di revisione della Costituzione.
2. Nel caso in cui il Consiglio deliberi di rinviare la proposta ad una Commissione permanente o speciale, questa deve riferire al Consiglio entro quindici giorni dalla deliberazione.

Articolo 113
(Rapporti con il Consiglio delle Autonomie locali)

1. Il Presidente del Consiglio regionale, contestualmente all'assegnazione alle Commissioni consiliari competenti, assegna al Consiglio delle autonomie locali (CAL), per l'espressione del parere obbligatorio, i progetti di legge, di regolamento e ogni altro atto, nei casi previsti dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi statali e regionali.
2. Il CAL esprime il proprio parere nel termine di trenta giorni dall'assegnazione, decorso inutilmente il quale il Consiglio regionale può comunque provvedere.
3. La Commissione consiliare si pronuncia espressamente sui pareri del CAL. Le valutazioni della Commissione sono riportate nella relazione di competenza cui è allegato il parere del CAL.
4. In caso di parere negativo o condizionato del CAL, il Consiglio regionale può deliberare in senso contrario, motivando a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Il Presidente del Consiglio regionale, su istanza di cinque Consiglieri, richiede il parere al CAL.

Articolo 114
(Rapporti con la Consulta di garanzia statutaria)

1. La richiesta di parere sui rilievi di compatibilità con lo Statuto delle proposte di legge e regolamenti, formulata da almeno cinque Consiglieri prima della votazione finale, è presentata, per il tramite del Presidente del Consiglio, al Presidente della Consulta di garanzia statutaria.
2. La Consulta trasmette il parere al Presidente del Consiglio ed ai richiedenti nel termine di cui alla legge regionale istitutiva.
3. Trascorso tale termine senza che la Consulta abbia trasmesso il parere o si sia espressa dichiarando la conformità allo Statuto dell'atto esaminato, si dà corso al prosieguo dell'iter legislativo.
4. Se la Consulta ritiene non conforme allo Statuto un progetto di legge o di regolamento, il Consiglio regionale nella prima seduta utile riesamina l'atto discutendo e deliberando sulle sole parti oggetto del giudizio di non conformità statutaria, tenendo conto del parere della Consulta ed esprime voto finale sull'intero atto.
5. Nella seduta di cui al comma 4, il Consiglio:
 - a) se lo ritiene, modifica gli articoli oggetto di eventuali rilievi;
 - b) se non intende adeguarsi, sulle corrispondenti parti della deliberazione, delibera a maggioranza assoluta.
6. Nel corso della discussione, possono essere ascoltati per non più di cinque minuti il relatore della proposta e, per tre minuti, anche per dichiarazione di voto, un componente della Giunta regionale e di ogni gruppo. Possono essere presentati solo emendamenti o proposte di modifica direttamente connessi alle parti in discussione.
7. La richiesta di parere sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra il Consiglio e gli altri organi della Regione è trasmessa, immediatamente e contestualmente da parte del richiedente, sia al Presidente della Consulta, sia all'organo che ha adottato l'atto o tenuto il comportamento contestato.

Articolo 115
(Revisione statutaria)

1. I progetti di legge di revisione dello Statuto sono assegnati alla Commissione competente in materia di affari istituzionali.
2. Lo Statuto è modificato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
3. La legge di revisione dello Statuto è sottoposta a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione, o un quinto dei componenti il Consiglio regionale.
4. La legge di revisione dello Statuto sottoposta a referendum popolare non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Articolo 116
(Sessione europea)

1. Il Consiglio regionale si riunisce in sessione europea, per l'esame del programma legislativo annuale della Commissione europea, della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea e della proposta di legge europea della Regione.
2. Il Consiglio regionale assicura adeguata diffusione del programma legislativo annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini e dei rappresentanti delle associazioni, dei sindacati e degli enti del terzo settore.
3. Il programma legislativo annuale della Commissione europea, la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo e la proposta di legge europea della Regione sono esaminati dalla Commissione Affari istituzionali e rapporti con l'Unione europea, per l'esame generale, e dalle altre Commissioni per le parti di rispettiva competenza, che trasmettono un parere alla Commissione Affari istituzionali e rapporti con l'Unione europea entro venti giorni dall'assegnazione.
4. La Commissione Affari istituzionali e rapporti con l'Unione europea, all'esito dell'esame generale, tenendo conto dei pareri espressi e delle osservazioni emerse nella fase istruttoria, predispone una proposta di risoluzione che individua i progetti di atti dell'Unione europea di interesse regionale e i possibili indirizzi per la definizione della posizione regionale.
5. Il Consiglio, con risoluzione, adotta una relazione programmatica sulla partecipazione della Regione alle politiche dell'Unione europea.

Articolo 117
(Partecipazione della Regione al processo di formazione degli atti dell'Unione europea)

1. I progetti di atti europei e i documenti europei trasmessi al Consiglio regionale sono assegnati alla Commissione Affari istituzionali e rapporti con l'Unione europea; sono, altresì, trasmessi in sede consultiva alle Commissioni competenti per materia, che possono proporre osservazioni alla Commissione Affari istituzionali e rapporti

- con l'Unione europea.
2. La Commissione Affari istituzionali e rapporti con l'Unione europea, in raccordo con la Giunta, entro venti giorni dall'assegnazione formula osservazioni sui progetti di atti europei di interesse regionale indicati nella risoluzione annuale del Consiglio di cui al comma 4 dell'articolo 116 del presente regolamento, tenendo conto delle osservazioni proposte da ciascun Consigliere e dalle Commissioni competenti per materia.
 3. Su richiesta di un quarto dei componenti del Consiglio regionale, è chiamato a pronunciarsi sui singoli progetti di atti europei il Consiglio nel termine di cui al comma 2.

Articolo 118

(Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)

1. La Commissione Affari istituzionali e rapporti con l'Unione europea esercita il controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà con riferimento ai progetti di atti europei trasmessi al Consiglio regionale.
2. La Commissione si esprime con risoluzione trasmessa in tempo utile per l'esame parlamentare.
3. Le Commissioni competenti per materia possono esprimere pareri sul rispetto del principio di sussidiarietà alla Commissione Affari istituzionali e rapporti con l'Unione europea, che ne tiene conto ai fini dell'approvazione della risoluzione.
4. La Commissione Affari istituzionali e rapporti con l'Unione europea, ai fini dell'approvazione della risoluzione, tiene conto degli eventuali pareri e osservazioni trasmessi dalla Giunta sul rispetto del principio di sussidiarietà con riferimento ai progetti di atti europei.
5. Le risoluzioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio regionale, che ne dà notizia all'Assemblea, alla Giunta regionale, al Senato della Repubblica, alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Articolo 119

(Esame ed approvazione della proposta di legge europea della Regione)

1. La Commissione Affari istituzionali e rapporti con l'Unione europea conclude l'esame della proposta di legge europea della Regione entro sessanta giorni dall'assegnazione presentando al Consiglio una relazione sul progetto di legge.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il progetto di legge è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta successiva del Consiglio regionale. In tale caso, il relatore e l'eventuale relatore di minoranza sono nominati dal Presidente del Consiglio regionale, sentita la Conferenza dei capigruppo.
3. Al progetto di legge europea della Regione non possono essere presentati emendamenti che riguardano materie estranee all'oggetto.

Articolo 120

(Esame delle relazioni degli organismi autonomi istituiti presso il Consiglio)

1. Le relazioni periodiche del Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza, e del difensore civico, sono assegnate dal Presidente del Consiglio alle Commissioni consiliari competenti per materia per l'esame e la discussione.
2. Il parere della Commissione deve essere reso entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio iscrive l'esame delle relazioni all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

CAPO XV**Delle prerogative e dei diritti dei Consiglieri****Articolo 121**

(Interrogazioni)

1. Ogni Consigliere può rivolgere un'interrogazione al Presidente della Giunta per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare, in relazione all'oggetto medesimo.

Articolo 122

(Presentazione e ammissibilità delle interrogazioni)

1. Le interrogazioni sono presentate per iscritto dai Consiglieri al Presidente del Consiglio, il quale, accertato che l'interrogazione corrisponda per il suo contenuto a quanto previsto dall'articolo 121 del presente regolamento e che non contenga espressioni sconvenienti, ne dispone l'annuncio al Consiglio.
2. I Consiglieri devono specificare se richiedono risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazioni si intende che l'interrogante chieda risposta scritta.

Articolo 123

(Svolgimento delle interrogazioni a risposta orale)

1. Le interrogazioni a risposta orale sono poste all'ordine del giorno del Consiglio o delle Commissioni secondo l'ordine di presentazione e sono svolte entro trenta giorni se riferite a questioni di diretta competenza della Giunta ed entro sessanta giorni negli altri casi.
2. Qualora un Consigliere, nel presentare una interrogazione, abbia dichiarato che intende avere risposta in Commissione, il Presidente del Consiglio trasmette immediatamente l'interrogazione al Presidente della Commissione competente per materia.
3. In caso di svolgimento di interrogazione a risposta orale in Commissione, il Presidente della Commissione competente concorda con la Giunta e con l'interrogante la data della sua trattazione, che comunque deve svolgersi entro il termine di cui al comma 1.

4. Se l'interrogante non è un componente della Commissione, viene avvertito dal Presidente della Commissione stessa dell'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno, almeno quarantotto ore prima della data fissata per lo svolgimento.
5. Dell'avvenuto svolgimento in Commissione viene informato il Presidente del Consiglio, il quale ne dà notizia nella seduta successiva del Consiglio.
6. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che l'interrogazione sia stata svolta, la Giunta è tenuta a fornire risposta scritta entro i successivi trenta giorni, a richiesta dell'interrogante.
7. Salvo i casi di particolare rilievo, la risposta della Giunta ad ogni singola interrogazione non può eccedere i dieci minuti. L'interrogante può replicare per non più di cinque minuti per dichiarare se sia o non sia soddisfatto; scaduto il termine, il Presidente richiama l'oratore e, se questi non conclude, gli toglie la parola.
8. In caso di assenza del Presidente della Giunta o del componente designato per la risposta, deve essere fornita risposta scritta nei successivi trenta giorni.
9. Lo svolgimento dell'interrogazione è rinviato alla successiva seduta del Consiglio regionale se l'interrogante è assente o ne richieda il rinvio, per una sola volta; in caso di assenza dell'interrogante nella seduta successiva del Consiglio, l'interrogazione si intende ritirata.
10. Le interrogazioni orali decadono se non sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio o della Commissione entro sei mesi dalla loro presentazione.

Articolo 124

(Interrogazione a risposta immediata - Question time)

1. L'interrogazione a risposta immediata consiste in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso, su un argomento di competenza regionale, connotato da urgenza o particolare attualità politica.
2. L'interrogazione a risposta immediata non avente i requisiti di cui al comma 1 e quella ammissibile, ma non svolta, sono trattate a norma dell'articolo 123 del presente regolamento.
3. L'interrogazione è presentata per il tramite del capogruppo entro le ore dodici del terzo giorno lavorativo antecedente l'inizio della seduta consiliare dedicata alla trattazione delle interrogazioni a risposta immediata. L'interrogazione è trasmessa entro lo stesso giorno al Presidente della Giunta, a mezzo posta elettronica.
4. L'interrogante dispone di due minuti per illustrare l'interrogazione. Il Presidente della Giunta, ovvero l'Assessore competente per materia o delegato, dispone di cinque minuti per rispondere. L'interrogante dispone di due minuti per dichiarare se sia o non sia soddisfatto. Il tempo non utilizzato dall'interrogante nell'illustrazione si aggiunge a quello spettante per la replica. Scaduto il termine, il Presidente richiama l'oratore e, se questi non conclude, gli toglie la parola.
5. In caso di raggruppamento e svolgimento contemporaneo di più interrogazioni a risposta immediata tutti gli interroganti potranno esporre e replicare. Il solo tempo della replica è dimezzato. Restano fermi gli altri tempi di cui al comma 4.
6. Le interrogazioni a risposta immediata sono svolte nella prima seduta del mese, anche previa sospensione di ogni diversa attività in corso, ivi compresa la verifica del numero legale e in deroga del comma 2 all'articolo 96 del presente regolamento. Il Consiglio è riaperto per il solo svolgimento delle interrogazioni a risposta

immediata, anche nella ipotesi di chiusura provocata dalla carenza del numero legale. Il Presidente del Consiglio può rinviare l'orario e la seduta di trattazione delle interrogazioni a risposta immediata, ovvero fissare altra seduta nello stesso mese, sentita la Conferenza dei capigruppo ed il Presidente della Giunta regionale o suo delegato.

7. L'ordine di trattazione delle interrogazioni è formato dal Presidente del Consiglio, sentito il Presidente della Giunta, che designa il componente della Giunta chiamato a rispondere. In mancanza la risposta è fornita dallo stesso Presidente della Giunta.
8. L'ordine di trattazione delle interrogazioni a risposta immediata è formato tenendo conto del criterio cronologico di ricevimento dell'interrogazione e della consistenza di ciascun gruppo, assicurando, altresì, ad ogni Consigliere la trattazione quantomeno di una interrogazione a risposta immediata nel trimestre.
9. L'ordine di trattazione delle interrogazioni a risposta immediata è pubblicato sulla prima pagina del sito internet ufficiale della Regione ed è comunicato ai Consiglieri, al Presidente della Giunta ed agli Assessori, anche a mezzo telefax o posta elettronica entro il giorno precedente lo svolgimento della seduta. Le modalità di comunicazione sono alternative anche rispetto a quelle ordinarie.
10. L'interrogazione svolta con la procedura di cui al presente articolo non può essere ripresentata come interrogazione ordinaria.
11. L'Ufficio di Presidenza regola la trasmissione televisiva e radiofonica, anche diretta, delle sedute dedicate allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, approvando lo schema di convenzione con reti pubbliche e private.

Articolo 125

(Interrogazione con risposta scritta)

1. Nel presentare un'interrogazione il Consigliere può dichiarare che intende avere risposta scritta.
2. La Giunta regionale risponde entro i termini di cui all'articolo 123 del presente regolamento, inviando copia della risposta alla Presidenza del Consiglio.
3. Qualora il termine trascorra senza che la risposta sia pervenuta, nei successivi due mesi, l'interrogante può chiedere al Presidente del Consiglio che all'interrogazione sia data risposta orale indicando se in Commissione o in Consiglio. In tal caso l'interrogazione è posta senz'altro al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta, rispettivamente, della Commissione o del Consiglio.

Articolo 126

(Interpellanze)

1. Ciascun Consigliere presenta le interpellanze al Presidente del Consiglio regionale; il Consigliere che presenta l'interpellanza può chiedere di avere risposta in Commissione.
2. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta per iscritto alla Giunta regionale, circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta che riguardino determinati aspetti della sua politica.
3. Il Presidente del Consiglio trasmette l'interpellanza al Presidente della Giunta e ai capigruppo consiliari.
4. Qualora un Consigliere, nel presentare un'interpellanza, abbia dichiarato che intende avere risposta in Commissione, il Presidente del Consiglio trasmette

immediatamente l'interrogazione al Presidente della Commissione competente per materia.

5. Le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio secondo l'ordine di presentazione, nella prima seduta successiva alla presentazione; in Commissione, sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta della Commissione, trascorso il termine di quindici giorni dalla presentazione.
6. Se l'interpellante che abbia richiesto la risposta in Commissione non ne è un componente, viene avvertito dal Presidente della Commissione stessa dell'iscrizione all'ordine del giorno, almeno quarantotto ore prima della data fissata per la risposta.
7. La Giunta ha facoltà di rispondere immediatamente all'atto dell'annuncio o può differire la risposta ad altra seduta e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla ricezione della stessa.
8. Dell'avvenuto svolgimento in Commissione viene informato il Presidente del Consiglio, il quale ne dà notizia nella seduta successiva del Consiglio.
9. Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di cinque minuti e, dopo le dichiarazioni della Giunta, di esporre, per non più di cinque minuti, le ragioni per le quali egli sia o non sia soddisfatto. Il Presidente può concedere maggiore tempo agli interpellanti se la questione riveste eccezionale rilevanza politica.
10. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto ed intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dalla Giunta, può presentare una mozione.
11. Nel caso in cui l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto d'illustrazione compete ad uno solo degli interpellanti, come pure il diritto di replica. Salvo diverso accordo tra gli interpellanti, si intende che tali diritti competono al primo firmatario.
12. Le interpellanze non svolte per assenza dell'interpellante, del Presidente della Giunta o dell'Assessore delegato a rispondere, sono rinviate alla seduta successiva.

Articolo 127 (Mozioni)

1. Ciascun Consigliere può presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri.
3. Le mozioni sono presentate, per iscritto, al Presidente del Consiglio, che le trasmette alla Giunta ed alla Conferenza dei capigruppo, che fissa la data della discussione.
4. L'esame di ciascuna mozione comprende la discussione sulle linee generali e la discussione sugli eventuali emendamenti, che sono discussi e votati separatamente con riferimento alla parte di mozione cui si riferiscono. In caso di discussione sugli emendamenti, il primo firmatario della mozione ha diritto di replica sulle proposte di emendamento.
5. È fatta salva la possibilità per ciascuno dei firmatari di ritirare la propria firma. In caso di unico firmatario la mozione decade.
6. Non può essere posta all'ordine del giorno della seduta più di una mozione dello stesso Consigliere o dello stesso gruppo.

7. Per la discussione si seguono, in quanto applicabili, le norme di cui al Capo XII del presente regolamento.
8. Al momento della votazione della mozione e dei relativi emendamenti non è data facoltà di interventi per dichiarazioni di voto.

Articolo 128

(Disposizioni comuni ad interrogazioni, interpellanze e mozioni)

1. Il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, che interrogazioni, interpellanze e mozioni relative ad argomenti identici o strettamente connessi siano raggruppate e svolte contemporaneamente.
2. Qualora su una o più interpellanze o mozioni si faccia un'unica discussione, le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze. Gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo i proponenti delle mozioni.

Articolo 129

(Diritto di accesso dei Consiglieri)

1. I Consiglieri che intendono esercitare il diritto di accesso, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, dello Statuto, indicano al dirigente dell'ufficio che detiene la documentazione l'oggetto del diritto di accesso, i documenti di cui intendono prendere visione o estrarre copia e le informazioni che intendono acquisire.
2. La richiesta di cui al comma 1 è comunicata, per conoscenza, al Presidente del Consiglio regionale.
3. Il dirigente di cui al comma 1, assicura l'accesso entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora con l'accesso il Consigliere intenda acquisire informazioni o ottenere il rilascio di copia dei documenti, il dirigente provvede entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale ne dà tempestiva informazione al Presidente della Giunta o all'organo di direzione degli enti, aziende o organismi di diritto pubblico dipendenti dalla Regione, che si attivano al fine dell'immediato soddisfacimento della richiesta di accesso.
5. Al Consigliere che utilizza il diritto di accesso per l'espletamento del suo mandato non può essere opposto il segreto d'ufficio.
6. Ai sensi dell'articolo 37, comma 2, dello Statuto, il diritto di accesso deve essere esercitato nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge.
7. Il Presidente del Consiglio regionale dà notizia ai Consiglieri delle azioni di promozione svolte per estendere il loro diritto di accesso ad enti diversi da quelli di cui al comma 4.

Articolo 130

(Petizioni)

1. Le petizioni pervenute al Consiglio vengono trasmesse dall'Ufficio di Presidenza, che ne verifica l'ammissibilità, secondo quanto previsto dall'articolo 14 dello Statuto.
2. L'Ufficio di Presidenza trasmette le petizioni ritenute ammissibili alla

Commissione competente per materia, inviando copia alla Giunta ed a tutti i Consiglieri.

3. L'esame in Commissione si conclude con una relazione al Consiglio ovvero con una decisione di abbinamento con un eventuale provvedimento legislativo, regolamentare o amministrativo all'ordine del giorno della Commissione stessa riguardante analogo oggetto.
4. Il Consiglio, su proposta della Commissione o di ciascun Consigliere, può prendere in considerazione la petizione e, secondo la competenza, deliberare nel merito ovvero interessare la Giunta alle necessità esposte nella petizione.
5. Il Presidente del Consiglio comunica agli interessati l'esito della petizione.

CAPO XVI

Norme finali

Articolo 131 *(Revisione del regolamento)*

1. Le proposte di modifica al regolamento di iniziativa di singoli Consiglieri sono esaminate dalla Giunta per il regolamento che le trasmette all'aula unitamente al proprio parere sulle proposte stesse.
2. Le modificazioni al regolamento sono approvate con le maggioranze di cui all'articolo 26 dello Statuto e sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.
3. Le modificazioni entrano in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione, salvo che, contestualmente all'approvazione della modifica, sia stata deliberata l'urgenza. In tal caso la modifica entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Articolo 132 *(Modalità per le comunicazioni)*

1. Tutte le comunicazioni di cui al presente regolamento sono validamente effettuate, all'interno del Consiglio e tra il Consiglio e la Giunta, tramite posta elettronica certificata, ove non sia diversamente previsto.

Articolo 133 *(Pubblicazione – Entrata in vigore)*

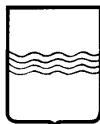
1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore all'inizio della legislatura successiva a quella corrente.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 è abrogata la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 1999, n. 1273 "Regolamento interno del Consiglio regionale".

REGIONE BASILICATA

CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione 13 febbraio 2024, n.665

Nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale - APPROVAZIONE.



REGIONE BASILICATA

Delibera n. 665

Estratto dal Processo verbale dell'adunanza del Consiglio Regionale

del 13 febbraio 2024

OGGETTO: Nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale - APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno tredici del mese di febbraio
alle ore 16:33, nell'aula consiliare "Dinardo" di Viale Vincenzo Verrastro, si è riunito il
Consiglio Regionale di Basilicata in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

A ciascun consigliere è stato notificato l'avviso di convocazione da parte del Presidente
del Consiglio regionale.

Assume la Presidenza Carmine Cicala, Presidente del Consiglio regionale di Basilicata, il
quale dichiara aperta la seduta e mette in discussione l'argomento in oggetto.

Assiste il Presidente l'avv. Andrea Mercurio, funzionario P.O. A Coordinamento
Segreteria dell'Assemblea.

Svolge le funzioni di Segretario l'avv. Luigi Gianfranceschi.

E' presente il dott. Domenico Tripaldi, Dirigente generale del Consiglio regionale di
Basilicata.

RP

IL CONSIGLIO REGIONALE

- **VISTO** l'atto amministrativo n. 159/2021 avente ad oggetto: "Nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale";
- **VISTO** il parere della Prima Commissione Consiliare Permanente, reso in data 22 gennaio 2024 e trasmesso in data 25 gennaio 2024 con nota prot. n. 456/C;
- **VISTA** la deliberazione del Consiglio regionale n. 643 del 23 gennaio 2024 avente ad oggetto "Nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale";
- **PRESO ATTO** che la innanzi citata deliberazione del Consiglio regionale non è stata votata con la maggioranza di tre quarti dei componenti del Consiglio regionale, prescritta dall'articolo 26 dello Statuto regionale;
- **RITENUTO** necessario ripetere la votazione ai fini della approvazione del nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale;
- **VISTO** l'esito della votazione sull'atto innanzi citato, approvato a unanimità di voti dei 16 Consiglieri presenti;

DELIBERA

- di approvare il Nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa.

D.C.R. n. 665 del 13.02.2024

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO REGIONALE**

F.TO CARMINE CICALA
.....

I CONSIGLIERI – SEGRETARI

F.TO VINCENZO BALDASSARRE
.....

IL SEGRETARIO

F.TO LUIGI GIANFRANCESCHI
.....

.....

